

N° 108/18 Prot. G. U. T.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Bergamo
Ufficio del Procuratore dott. Walter Mapelli

Organizzazione della Procura della Repubblica di Bergamo

Il presente documento organizzativo per il triennio 2018 – 2020 sostituisce il precedente documento organizzativo, redatto il 20.1.2016 (con successive modificazioni).

Il documento si compone delle seguenti Parti:

Parte introduttiva	pag. 3
Parte prima: Composizione dell'Ufficio	pag. 5
A) Componenti dell'Ufficio	pag. 5
B) Articolazione dell'Ufficio	pag. 9
Parte seconda: Assegnazione degli affari	pag. 15
A) Procedimenti penali	pag. 15
. nei confronti di ignoti	pag. 15
. nei confronti di noti di competenza del Tribunale e C.Assise	pag. 16
. nei confronti di noti di competenza del Giudice di Pace	pag. 19
. procedimenti di prevenzione	pag. 19
B) Comunicazioni di fatti non costituenti notizia di reato	pag. 20
C) Procedimenti di esecuzione	pag. 21



D) Affari civili	pag. 21
. in materia societaria e fallimentare	pag. 21
. in materia diversa da quella societaria e fallimentare	pag. 23
E) Altri affari	pag. 24
. apostille e legalizzazioni	pag. 24
. documenti anonimi	pag. 25
. rogatorie passive	pag. 25
. altri affari	pag. 25
F) Modifica dell'assegnazione originaria	pag. 25
G) Avocazioni	pag. 28
Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise	pag. 29
. Criteri di priorità	pag. 29
. Criteri generali	pag. 30
. Informazione al Procuratore e assenso dello stesso	pag. 34
Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza penale	pag. 36
. Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori	pag. 36
. Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari	pag. 39
Parte quinta: Reperibilità esterna	pag. 40
Parte sesta: Esoneri dalle attività	pag. 45

Parte introduttiva

Nel quinquennio precedente la redazione del presente documento organizzativo, presso la Procura della Repubblica di Bergamo, sono stati iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di persone note di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise:

. nel 2013	20.274 procedimenti
. nel 2014	16.166 procedimenti
. nel 2015	16.467 procedimenti
. nel 2016	14.465 procedimenti
. nel 2017	13.725 procedimenti

La forte diminuzione del numero di procedimenti iscritti verificatasi dal 2014 è stata determinata principalmente dall'innalzamento della soglia del delitto di cui all'art. 2 c. 2 bis DL 463/1983 conv. con L. 638/1983 (omissioni contributive), con forte riduzione del numero delle comunicazioni di notizia di reato trasmesse dagli enti previdenziali, in particolare dall'INPS.

La successiva significativa diminuzione verificatasi nel 2016 e continuata nel 2017 è stata determinata dall'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 7 e 8 del 15.1.2016 che hanno depenalizzato e, in forza della legge delega sopra citata, un rilevante numero di fatti fino a quel momento costituenti reato.

Dall'analisi del contenuto delle notizie di reato iscritte nel registro nel 2017 nei confronti di persone note per reati di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise risulta che

- . il 40% delle notizie di reato riguarda fatti di scarsa rilevanza e gravità o comunque definibili con richiesta di decreto penale di condanna (che si ritiene dunque possano essere trattati dall'Ufficio del Procuratore Sezione Affari Semplici, in larga parte con delega ai Vice Procuratori Onorari);
- . il 7,9 % delle notizie di reato riguarda reati appartenenti alle materie di competenza del I gruppo di lavoro;
- . il 5,9 % delle notizie di reato riguarda reati appartenenti alle materie di competenza del II gruppo di lavoro;
- . il 6,2 % delle notizie di reato riguarda reati appartenenti alle materie di competenza del III gruppo di lavoro;
- . il 15% delle notizie di reato riguarda reati per i quali è stato necessario l'intervento del Pubblico Ministero con un provvedimento urgente

(esemplificativamente richiesta di convalida di arresto o fermo, emissione di decreto di perquisizione o sequestro, richiesta di intercettazione);

. il 25% delle notizie di reato riguarda reati, almeno in astratto secondo la previsione legislativa, di maggiore gravità o di maggiore complessità, diversi da quelli appartenenti alla competenza dei gruppi di lavoro specializzati.

Nel quinquennio in esame, con riguardo ai procedimenti iscritti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise, al 31 dicembre di ciascun anno risultavano ancora pendenti presso la Procura:

. al 31.12.2013	16.640 procedimenti
. al 31.12.2014	16.159 procedimenti
. al 31.12.2015	15.640 procedimenti
. al 31.12.2016	13.114 procedimenti
. al 31.12.2017	12.341 procedimenti

Pertanto nel corso del quinquennio il numero dei procedimenti rimasti pendenti al termine di ciascun anno è costantemente e progressivamente diminuito.

Con riguardo ai procedimenti ancora pendenti al 31.12.2017 risulta che:

- . il 1% è stato iscritto prima del 31.12.2010
- . il 1% è stato iscritto nel 2011
- . il 3% è stato iscritto nel 2012
- . il 9% è stato iscritto nel 2013
- . il 12% è stato iscritto nel 2014
- . il 12% è stato iscritto nel 2015
- . il 18% è stato iscritto nel 2016
- . il 44% è stato iscritto nel 2017

Per il prossimo triennio l'ufficio si propone l'obiettivo di definire, salvo situazioni particolari, tutti i procedimenti pervenuti entro al massimo due anni dall'iscrizione nel registro

Parte prima: Composizione dell'Ufficio

A) Componenti dell'Ufficio

L'ufficio della Procura della Repubblica di Bergamo è costituito dal Procuratore, dal Procuratore Aggiunto (*attualmente il posto è vacante*), da **diciassette** Sostituti Procuratori (*attualmente tre posti sono vacanti*) e da **quattordici** Vice Procuratori Onorari (*attualmente quattro posti sono vacanti*).

Il Procuratore della Repubblica svolge le seguenti attività:

- . dirige l'Ufficio in conformità delle disposizioni di legge e delle circolari del CSM, impartendo le opportune direttive e indicendo riunioni periodiche tra tutti i magistrati dell'ufficio;
- . dirige e coordina l'attività della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura, anche mediante assegnazione stabile di parte degli addetti alla collaborazione con i singoli magistrati;
- . impartisce le opportune direttive di carattere generale alla polizia giudiziaria del Circondario in ordine alle comunicazioni di notizie di reati e alle attività di indagine da compiere;
- . intrattiene in via esclusiva tutti i rapporti con uffici, istituzioni e organi esterni, diversi da quelli con la polizia giudiziaria per attività relative a procedimenti penali già assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- . mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione;
- . procede, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda, all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura, qualora tale compito non sia stato delegato al Procuratore Aggiunto o a uno o più Sostituti;
- . tratta i procedimenti e gli affari a sè assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ai gruppi di lavoro (distinti per tipologia di reato e per tipologia di procedimento), per i quali il coordinamento non è attribuito al Procuratore Aggiunto, anche mediante riunioni periodiche ed elaborazione di specifici protocolli investigativi;
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte Terza;

- . in assenza del Procuratore Aggiunto svolge, salvo specifica temporanea delega ad uno o più Sostituti, tutte le attività a questi delegate in via generale con il presente documento organizzativo o con specifica delega;
- . svolge tutte le attività di competenza dell'Ufficio non delegate ad altri magistrati;

Il Procuratore Aggiunto, che può avvalersi per lo svolgimento delle attività a lui delegate in linea di massima della collaborazione di un assistente amministrativo e/o di due o più addetti alla sezione di polizia giudiziaria a lui assegnati dal Procuratore, svolge le seguenti attività:

- . coadiuva il Procuratore nella direzione dell'Ufficio e lo sostituisce in tutti gli incumbenti in sua assenza;
- . coadiuva il Procuratore nell'assunzione delle iniziative conseguenti a modificazioni di legge ovvero di giurisprudenza costituzionale o ordinaria;
- . procede, secondo quanto previsto nel presente documento o in seguito a delega specifica del Procuratore, all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . tratta i procedimenti e gli affari a lui assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . provvede a delegare gli affari che possono essere trattati dai Vice Procuratori Onorari e coordina l'attività a costoro delegata conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo A), anche impartendo direttive di carattere generale con riguardo alla tipologia di procedimenti loro assegnati;
- . rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze preliminari e nei dibattimenti davanti al Tribunale e alla Corte d'Assise, relativi ai processi a lui assegnati, da considerare personalizzati alla stregua dei criteri esposti nella Parte Quarta;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ad uno o più gruppi di lavoro sotto elencati nella Parte Prima capo B), secondo quanto previsto nel presente documento e in seguito a delega specifica del Procuratore, anche mediante riunioni periodiche ed elaborazione di specifici protocolli investigativi;
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte Terza;
- . organizza e coordina la rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze presso il Tribunale e la Corte d'Assise di Bergamo e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo C) e Quarta e

per tale fine intrattiene gli opportuni rapporti con i suddetti uffici giudicanti;

- . organizza e coordina la reperibilità esterna dei Sostituti della Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Quinta;
- . dirige l'attività della Sezione Affari Semplici, come strutturata nell'allegato A).

I Sostituti Procuratori, che possono avvalersi in linea di massima della collaborazione della Segreteria amministrativa, anche non esclusiva, e di due addetti alla sezione di polizia giudiziaria loro assegnati dal Procuratore, svolgono le seguenti attività:

- . trattano gli affari a loro assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Terza;
- . rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte d'Assise di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nelle Parti Seconda capo C) e Quarta;
- . assicurano la reperibilità esterna, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Quinta.
- . Nel caso di assenza occasionale dall'ufficio del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, il Sostituto più anziano in carriera immediatamente reperibile in ufficio, li sostituisce per tutti gli incombenzi urgenti, previa, se possibile, consultazione telefonica con gli stessi;
- . Nel caso di mancanza ovvero di assenza contemporanea per congedo del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, il Sostituto in servizio più anziano in carriera li sostituisce per tutti gli incombenzi dell'ufficio.

I Vice Procuratori Onorari, uno dei quali viene individuato dal Procuratore come Coordinatore (*attualmente la dott.ssa Cristina Zanchi*), **sono addetti all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica/Sezione Affari Semplici** cui sono assegnati con provvedimento di quest'ultimo, ai sensi degli art. 1 c. 2, 2 e 16 c. 2 D.Lvo 116/2017, e, **sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto** (delegato dal Procuratore ai sensi dell'art. 15 c. 2 D.Lvo 116/2017), svolgono le seguenti principali attività previste dagli art. 16 e 17 D.Lvo 116/2017:

- . svolgono le funzioni di Pubblico Ministero nel giudizio penale ordinario presso il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in fase dibattimentale, nel giudizio penale ordinario, nel giudizio direttissimo, nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p. e nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo in fase dibattimentale, nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e nei

procedimenti di esecuzione di cui all'art. 655 c. 2 c.p.p., in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Quarta;

. predispongono, sotto la vigilanza, la direzione e il coordinamento del Procuratore Aggiunto o del Procuratore assegnatario, le richieste conclusive (sia di citazione in giudizio che di archiviazione) nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo A);

. compiono, sotto la vigilanza, la direzione e il coordinamento del Sostituto assegnatario e conformemente a quanto stabilito dalle apposite direttive generali del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, tutti gli atti preparatori utili (tra cui lo studio del fascicolo e l'eventuale approfondimento giurisprudenziale e dottrinale) per l'esercizio della funzione giudiziaria in ordine ai procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p., delegati dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo A), redigono nei suddetti procedimenti le richieste di decreto penale di condanna e predispongono la minuta degli altri provvedimenti necessari, inoltre, con riguardo ai soli procedimenti di cui all'art. 550 c. 1 c.p.p., svolgono tutti i compiti e le attività necessarie nella fase delle indagini preliminari e redigono le eventuali richieste di archiviazione, in conformità a quanto previsto dagli art. 16 e 17 D.Lvo 116/2017

. i Vice Procuratori Onorari presenteranno apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio, per tutte le attività svolte in ciascuna giornata e, sulla base di tale dichiarazione, il Procuratore Aggiunto liquiderà il compenso spettante come determinato nella apposita direttiva generale del Procuratore.

La Procura della Repubblica di Bergamo si avvale anche della collaborazione dei tirocinanti, ammessi ai tirocini formativi presso l'ufficio di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, (conv. con L. 98/2013) e successivamente modificato dagli artt. 50 e 50 bis D.L. 90/2014 (conv. con L. 114/2014), inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore e affidati ai magistrati, che hanno manifestato la disponibilità a svolgere il ruolo di magistrato formatore, con i quali collaboreranno nelle attività specificamente indicate nei progetti formativi redatti al momento dell'ammissione al tirocinio.

Il Procuratore della Repubblica conferma la dott.ssa Laura Cocucci nel ruolo di Magistrato coordinatore, sino al 31.12.2020, incaricato di curare l'attività di formazione suddetta; in particolare il magistrato coordinatore

dovrà valutare le domande di ammissione, individuare gli aspiranti da ammettere al tirocinio previo colloquio con gli stessi, attribuire a ciascun tirocinante ammesso un magistrato formatore, predisporre il progetto formativo individualizzato, individuare i corsi di formazione predisposti sia in sede centrale che decentrata a cui i tirocinanti saranno invitati a partecipare, preoccuparsi che l'ufficio metta a disposizione dei tirocinanti gli strumenti necessari anche informatici, fornire al Procuratore i pareri richiesti e svolgere in genere qualunque altro incombenza inerenti i tirocini formativi.

Al fine di individuare i magistrati disponibili a svolgere il ruolo di magistrato formatore, subito dopo la scadenza di ciascuno dei termini previsti per la valutazione delle domande (cioè 15 settembre e 15 marzo), il Procuratore, sentito il magistrato coordinatore, interpella al riguardo tutti i magistrati dell'ufficio, quindi determina non appena possibile per ciascuna sessione il numero dei posti disponibili per gli aspiranti tirocinanti sulla base delle disponibilità manifestate e lo comunica al magistrato coordinatore, per il proseguimento della procedura.

A ciascun magistrato formatore potranno essere affidati non più di due tirocinanti.

L'ulteriore disciplina dettagliata dei tirocini formativi è contenuta nel documento informativo allegato al presente progetto organizzativo.

B) Articolazione dell'Ufficio

In considerazione del numero di procedimenti sopravvenuti nel triennio 2015 - 2017 per le diverse tipologie di reato, l'Ufficio è articolato in tre gruppi di lavoro specializzati, distinti in base al criterio della tipologia di reato e nella Sezione Affari Semplici/ Ufficio del Procuratore. Tale organizzazione è stata illustrata e condivisa nella riunione plenaria tra i magistrati dell'Ufficio in data 20.06.2018 e l'assegnazione dei colleghi tra i gruppi è avvenuta dopo apposito interpello per posta elettronica.

Gruppo 1) - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro la personalità dello Stato. Reati in materia di diritti politici, in materia di edilizia e urbanistica e per la tutela del paesaggio e dei beni culturali. Reati in materia di disciplina e tutela del rapporto di lavoro, di tutela della salute, di tutela dell'ambiente.

Il gruppo è coordinato dal Procuratore (o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

. Codice penale: Tit. 1°: da art. 241 a art. 313; Tit. 2° Capo 1°: da art. 314 a art. 331; Tit. 2° Capo 2°: artt. 346, 346 bis, 347, 348, 353, 353 bis, 354, 355, 356; Tit. 3° Capo 1°: da art. 361 a art. 366, art. 382; Tit. 6° Capo 1°: 423 bis; Tit. 7° Capo 3°: 479, 480, 481, 48/479 – 480; Tit. 12° Capo 3° Sez. 2°: 606, 607, 608, 609; Tit. 12° Capo 2°: 640 c.2°n. 1, 640 bis; Libro III Tit. 2°: 733, 733 bis, 734;

. L. 394/1991 (Legge quadro aree protette); DPR 380/01 e successive modifiche (T.U. in materia edilizia); L. 42/04 e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

. L. 361/1957 come modificato da L. 61/2004 (legge elettorale Camera richiamata anche da L. 533/1993 - legge elettorale Senato – e da L. 352/1970 – norme sul referendum -); L. 570/1960 (legge elettorale enti locali); L. 195/1974 e L. 659/1981 (finanziamento ai partiti politici); D.Lvo. n. 43/1948 (divieto di costituzione di associazioni militari); L. 210/1995 (reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari); art. 3 L. 654/1975 come modificato da art. 1 L. 205/1993 e da art. 13 L. 85/2006 (discriminazione razziale, etnica e religiosa); L. 645/1952 (divieto di ricostituzione del partito fascista);

. art. 1 e 4 L. 401/1989 (gioco e scommesse clandestini e tutela della correttezza nelle competizioni agonistiche);

. art. 5 c. 15° D.Lvo 109/12 che richiama art. 76 DPR 445/00 che a sua volta richiama art. 483 c.p.

Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); D.Lvo n. 276/03 e successive modifiche (Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro); D.Lvo 81/08 e successive modifiche con D.Lvo 106/09 (Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro); art. 22 c. 12 D.Lvo 286/1998; art. 37 L. 689/1981 (omessa o falsa registrazione di denuncia obbligatoria da parte del datore di lavoro);

. D.Lvo 152/06 e successive modifiche (Norme in materia ambientale);

. L. 283/1962 (disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande), L. 281/1963, (disciplina della preparazione e commercio dei mangimi), D.Lvo 219/2006 (codice comunitario per i medicinali di uso umano); L. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping); L. 713/1986 (produzione e vendita dei cosmetici); D.Lvo 206/2005 (codice del consumo).

Di tale gruppo fanno parte:

- . *dott.ssa Maria Cristina Rota (dal 03.09.2018)*
- . *dott.ssa Carmen Pugliese, con limitazione al 50% (dal 16.04.2015)*
- . *dott.ssa Letizia Ruggeri (dal 01.03.2016)*
- . *dott. Fabrizio Gaverini (dal 11.04.2011)*
- . *dott. Giancarlo Mancusi (dal 03.09.2018)*

Gruppo 2) - Reati in materia finanziaria, fiscale, societaria e fallimentare (coordinato dal Procuratore):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

- . Codice civile: reati societari (da art. 2621 a art. 2641);
- . Codice penale: art. 501 e 501 bis, art. 644 (se il reato è attribuito a soggetti che svolgono professionalmente attività finanziaria), art. 640 e 646 aggravato da art. 61 n. 7 o 11 c.p. (se il reato è commesso con strumenti societari o da dipendenti di società finanziarie);
- . RD 267/42 (Legge fallimentare);
- . DPR 43/1973 e successive modifiche (T.U. in materia doganale); D.Lvo 504/1995 (T.U. imposte su produzione e consumi); D.Lvo 74/2000 e successive modifiche (Disciplina reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
- . D.Lvo 385/1993 (T.U. in materia bancaria e creditizia); D.Lvo 58/1998 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria); D.Lvo n. 231/2007 (attuazione della direttiva concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose) con esclusione del reato di cui all'art. 55 c. 9; D.Lvo n. 39/2010 (Attuazione della direttiva relativa alle revisioni legali dei conti).

A tale gruppo viene attribuita anche la trattazione degli affari civili in materia societaria e fallimentare. In particolare, e come da protocollo vigente con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo (vedi allegato B al presente documento organizzativo) i Sostituti si occuperanno della formazione di apposito fascicolo da iscrivere a modello 45 ogni volta in cui ravviseranno (da procedimenti penali in trattazione, da segnalazioni del Giudice Civile ovvero da altra fonte) situazioni di insolvenza, promovendo la relativa istanza di fallimento ed assicurando la loro partecipazione alle udienze fallimentari, partecipazione prevista anche in presenza di domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione. La partecipazione è modulata secondo le indicazioni contenute nella parte II, lettera D).

Di tale gruppo fanno parte:

- . *dott.ssa Carmen Santoro (dal 03.09.2018)*
- . *dott. Emanuele Marchisio (dal 26.03.2014)*
- . *dott. Antonio Pansa (dal 12.01.2015)*
- . *dott. Davide Palmieri, con limitazione al 50% (dal 03.09..2018)*
- . *dott. Nicola Preteroti (dal 03.09.2018)*

Gruppo 3) - Reati contro la famiglia e i soggetti deboli e in materia sessuale (coordinato dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

- . Codice penale: art. 388 c.2° (nel caso in cui il provvedimento violato concerne l'affidamento di minore o di incapace), 528, 556, 558, 564, 565, 566, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 574 bis, 578, 583 bis, 591, 593, 600 octies, 605 c.2° n. 1 e c.3°, 612 bis (quando inerente a rapporto familiare o di convivenza o comunque di coppia), da 609 bis a 609 decies, 643;
- . L. 194/78 e successive modifiche (Norme sull'interruzione volontaria della gravidanza); L. 184/83 e successive modifiche (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Di tale gruppo fanno parte:

- . *dott.ssa Laura Cocucci(dal 03.09.2018)*
- . *dott.ssa Raffaella Latorraca (dal 11.04.2011)*
- . *dott. Gianluigi Dettori (dal 02.05.2012)*
- . *dott.ssa Mariella Esposito(dal 03.09.2018)*
- . *dott.ssa Carmen Pugliese, con limitazione al 50% (dal 03..09.2018).*
- . *dott. Davide Palmieri, con limitazione al 50% (dal 03.09..2018)*

A tale gruppo viene attribuita anche la trattazione degli affari civili attinenti a procedimenti penali in materia di fasce deboli, quali, ad esempio, le segnalazioni della Procura dei Minori in materia di separazione tra coniugi con figli minori. In tal caso il Procuratore provvederà ad assegnare al Sostituto, già titolare di un procedimento penale, le comunicazioni pervenute, iscritte a modello 45 e collegate al relativo procedimento penale. A propria volta, ciascun Sostituto provvederà ad interloquire con la Procura presso il Tribunale dei Minori ogni volta che se ne ravvisi la necessità nell'interesse del minore, sia egli teste o persona offesa nell'ambito dei procedimenti penali del gruppo specializzato.

In sede di assegnazione, potranno essere considerati rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati anche procedimenti aventi ad oggetto reati diversi

da quelli sopra elencati, quando siano comunque ad essi affini nella fattispecie concreta in esame.

Nel caso di modificazione del Gruppo di Lavoro specializzato di appartenenza, il Sostituto resterà comunque assegnatario di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati.

La presente distribuzione del lavoro per gruppi diverrà operativa dal giorno 03.09.2018. Sino a tale data, rimarrà in vigore la precedente articolazione.

Sezione Affari Semplici.

E' l'Ufficio che tratta i procedimenti di pronta e semplice definizione, individuati in via principale, ma non esclusiva, nei procedimenti appartenenti alla competenza del Giudice di Pace ed in quelli specificamente indicati nell'allegato A (Costituzione della Sezione Affari Semplici e Linee Guida in tema di organizzazione e di funzionamento/ I Aggiornamento) al presente progetto organizzativo. Tale Ufficio è coordinato dal Procuratore Aggiunto.

Affari Civili Residuali.

Gli affari civili, diversi da quelli legati alla materia specialistica (e dunque essenzialmente le cause ex art. 70 c.p.c.), saranno trattati da ciascun Sostituto a rotazione periodica, con l'eccezione del dott. Fabrizio Gaverini, per ragioni di incompatibilità personale.

Criteri di inserimento e permanenza nei gruppi.

Ovviamente, la collocazione dei Sostituti nei singoli gruppi riguarda solo coloro che sono attualmente n servizio; lo scrivente Procuratore si riserva di inserire i Magistrati di nuova nomina nei gruppi nei quali i flussi (e dunque il numero) di nuovi procedimenti di area specialistica ovvero la loro complessità lo renderanno necessario. A tal fine è prevista la caratterizzazione al momento dell'iscrizione del fascicolo della riferibilità del medesimo al singolo gruppo, ovvero alla Sezione Affari Semplici ovvero all'attribuzione ordinaria in modo da avere un monitoraggio attendibile, costante ed in tempo reale della tipologia dei nuovi procedimenti.

Nel caso di cessazione dell'appartenenza ai gruppi di lavoro, il Sostituto conserverà l'assegnazione di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati.

Con periodicità in linea di massima biennale e comunque ogni qualvolta un nuovo Magistrato prenda servizio presso la Procura, tutti i Sostituti sono interpellati al fine di conoscere di quali gruppi di lavoro intendano far parte, in conformità dei criteri stabiliti nel presente documento.

I Sostituti che stanno per compiere il periodo massimo di dieci anni di appartenenza al medesimo gruppo di lavoro sono tenuti a chiederne la modificazione; il Sostituto che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno della Procura è assegnato d'ufficio dal Procuratore ad altro gruppo di lavoro con provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 19 c.2 bis D.Lvo n. 160/2006.

Nell'individuare i Magistrati da inserire nei gruppi di lavoro, nel caso di richieste confliggenti, si terrà conto

- . in primo luogo dell'esigenza di modificazione del gruppo di lavoro per i Magistrati che hanno fatto parte del medesimo gruppo per un periodo prossimo o pari a dieci anni,
- . in secondo luogo dell'esigenza di assicurare la funzionalità dell'ufficio (anche in relazione ai flussi dei procedimenti inerenti le diverse tipologie di reato e all'esigenza di evitare il ricambio contemporaneo totale di tutti i Sostituti inseriti in un determinato gruppo di lavoro),
- . in terzo luogo delle specifiche attitudini e/o esperienze, eventualmente maturate anche al di fuori dell'attività strettamente giudiziaria, dei Magistrati richiedenti,
- . in quarto luogo dell'esigenza da un lato di assicurare la permanenza del magistrato nel medesimo gruppo di lavoro per il periodo minimo di almeno un biennio e dall'altro di favorire un adeguato progressivo ricambio, dopo un periodo di rilevante permanenza, dei magistrati nei vari gruppi di lavoro,
- . in quinto luogo dell'anzianità in carriera dei Magistrati richiedenti.

Parte seconda: Assegnazione degli affari.

In generale nessun nuovo procedimento viene assegnato ad un Magistrato temporaneamente assente per congedo per maternità, paternità, parentale o per malattia o per applicazione totale ad altro ufficio o ad altro incarico, con l'eccezione dei procedimenti da riunire per connessione ad altri già assegnati al Magistrato temporaneamente assente, sempre che non richiedano una trattazione immediata o comunque urgente.

A) Procedimenti penali.

Procedimenti nei confronti di ignoti (Modello 44 e 44 bis).

I procedimenti in questione (sia di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise) vengono presentati dalla Segreteria per l'iscrizione e l'assegnazione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (o a un Sostituto appositamente delegato dal Procuratore), in conformità a specifica disposizione del Procuratore, e gli stessi vengono tutti assegnati al Procuratore Aggiunto ad esclusione

- . di quelli per i quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti, già pendenti, assegnati a un Sostituto e in tal caso saranno assegnati al medesimo Sostituto;
- . di quelli rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso saranno assegnati ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato in modo automatico in ordine alfabetico, a meno che non risulti opportuna la richiesta di immediata archiviazione o la trasmissione per competenza ad altra Procura;
- . di quelli, già in precedenza pendenti presso la Procura di Bergamo, restituiti per qualunque ragione da altra Procura, e in tal caso questi procedimenti, previa nuova iscrizione, saranno di regola assegnati al Sostituto già assegnatario del procedimento originario, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo.

Le assegnazioni saranno fatte in modo che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di ignoti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici), unito a quello dei procedimenti originati dalle comunicazioni non costituenti reato, assegnati ai Sostituti, sia, al termine dell'anno, se possibile, uguale per tutti i Sostituti.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, in deroga a quanto sopra previsto, potranno in ogni caso assegnare a se stessi o a un Sostituto, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in assegnazione congiunta con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare gravità o rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte.

I procedimenti nei confronti di ignoti di competenza del Giudice di Pace (Modello 44 bis), sono trattati dalla Sezione Affari Semplici con le modalità indicate nell'allegato A) al presente progetto organizzativo.

I procedimenti nei confronti di ignoti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise (Modello 44), nel momento in cui sia compiutamente identificato il presunto autore del reato, saranno riassegnati o assegnati in modo congiunto dal Procuratore Aggiunto secondo i criteri esposti nel successivo paragrafo "Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise".

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise (Modello 21).

I procedimenti in questione vengono presentati dalla Segreteria per l'iscrizione e l'assegnazione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (o a un Sostituto appositamente delegato dal Procuratore), in conformità a specifica disposizione del Procuratore e gli stessi vengono assegnati come segue:

- . quelli per cui appaia evidente la competenza di altra Procura, di regola al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, che provvederanno all'immediata trasmissione alla Procura competente;
- . quelli per cui appaia opportuna la presentazione di un'immediata richiesta di archiviazione (anche nel caso in cui si ritenga la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.), al Procuratore o al Procuratore Aggiunto che provvederanno alla predisposizione della richiesta;
- . quelli per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato, di regola ad uno dei Sostituti del relativo Gruppo, individuato secondo i criteri esposti nei successivi capoversi;
- . quelli specificamente indicati nell'allegato A) al presente documento organizzativo (e cioè i procedimenti di competenza della Sezione Affari Semplici) al Procuratore Aggiunto, il quale, all'atto dell'iscrizione nel

registro e dell'assegnazione del procedimento, delegherà per la trattazione, ove possibile, un Vice Procuratore Onorario, che sarà individuato, tra tutti i Magistrati onorari che hanno comunicato la propria disponibilità, attribuendo a ciascuno, in ordine alfabetico, un procedimento per volta, di guisa che a tutti sia attribuito un numero uguale di procedimenti;

. quelli riguardanti reati di cui all'art. 550 c.p.p. (compresi quelli già assegnati al Procuratore Aggiunto e archiviati nei confronti di ignoti, per i quali viene successivamente comunicato alla Procura della Repubblica il nominativo della persona a cui il reato è attribuibile) non rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato e con esclusione di quelli aventi ad oggetto fatti di notevole complessità o di gravità particolarmente rilevante o che richiedano indagini complesse e di quelli connessi con altri già pendenti in trattazione davanti a un Sostituto, al Procuratore Aggiunto e contestualmente ad uno qualunque dei Sostituti individuato secondo i criteri esposti nei successivi capoversi; per la trattazione di tali procedimenti (da intendersi per lo svolgimento delle attività evidenziate nella Parte Prima capo A) verrà delegato dal Procuratore Aggiunto, all'atto dell'iscrizione nel registro e dell'assegnazione del procedimento, un Vice Procuratore Onorario, individuato tra tutti i Magistrati onorari che hanno comunicato la propria disponibilità, attribuendo a ciascuno, individuato in ordine alfabetico, un procedimento per volta, di guisa che a tutti sia attribuito un numero uguale di procedimenti;

. gli altri procedimenti generici (compresi quelli già assegnati al Procuratore Aggiunto e archiviati nei confronti di ignoti, per i quali viene successivamente comunicato alla Procura della Repubblica il nominativo della persona a cui il reato è attribuibile), per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, di regola ad uno qualunque dei Sostituti individuato secondo i criteri esposti nei successivi capoversi.

I procedimenti (sia quelli di competenza generica, compresi quelli la cui trattazione è delegata a un Vice Procuratore Onorario, sia quelli di competenza di un singolo Gruppo di lavoro specializzato) saranno di regola assegnati ai Sostituti in modo automatico in ordine alfabetico.

Si derogherà al criterio di assegnazione automatica nei casi in cui

. siano restituiti per qualunque ragione procedimenti già in precedenza pendenti presso la Procura di Bergamo, e in tal caso questi procedimenti, previa nuova iscrizione, saranno di regola assegnati al Sostituto già assegnatario del procedimento originario, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo e, se del caso, sarà delegato il medesimo Vice Procuratore Onorario già in precedenza delegato;

- . il procedimento sia già stato iscritto nel registro contro ignoti ed archiviato; in tal caso il procedimento sarà assegnato al Sostituto già assegnatario del procedimento contro ignoti, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo e, se del caso, sarà delegato un Vice Procuratore Onorario;
- . sia opportuna la trattazione unitaria del nuovo procedimento con altro procedimento ancora pendente (in quanto non è ancora stata esercitata l'azione penale né è stato predisposto l'avviso di conclusione delle indagini), e in tal caso il nuovo procedimento sarà assegnato al Sostituto assegnatario del precedente procedimento, anche nel caso in cui questi non faccia più parte del gruppo di lavoro specializzato nella trattazione di quella tipologia di reato, e, se del caso, sarà delegato il medesimo Vice Procuratore Onorario del procedimento già pendente;
- . sia comunque opportuna la trattazione del nuovo procedimento da parte del Sostituto che ha già trattato un precedente procedimento, definito o in via di definizione (essendo già stato predisposto l'avviso di conclusione delle indagini o esercitata l'azione penale) ma comunque connesso o collegato al nuovo, escluso il caso in cui il nuovo procedimento rientri tra quelli attribuiti ad un gruppo di lavoro specializzato, di cui il Sostituto, che ha trattato il precedente procedimento, non faccia più parte, e, se del caso, sarà delegato il medesimo Vice Procuratore Onorario del precedente procedimento.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati generici e reati appartenenti a materia di un Gruppo specializzato sarà di regola preferita l'assegnazione ad un Sostituto del competente Gruppo specializzato.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati appartenenti a materie di due o più Gruppi specializzati (oltre eventualmente a reati generici) si procederà all'assegnazione ad un Sostituto di uno dei Gruppi specializzati interessati (preferendo quello a cui appartiene il reato di maggiore rilevanza) o, se ritenuto opportuno, si procederà alla assegnazione congiunta tra due o più Sostituti dei Gruppi specializzati interessati.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, con succinta ma specifica motivazione, potranno derogare al suddetto criterio di automaticità per tener conto dell'eventuale complessità, onerosità o delicatezza che il procedimento presenti fin da subito, anche al fine di un'equa distribuzione degli affari tra tutti i Sostituti.

Nell'assegnazione si farà in modo che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici, ma con esclusione di quelli già pendenti presso la Procura di Bergamo e assegnati al Sostituto assegnatario originario dopo la restituzione disposta da altra Procura o dalla Procura Generale della Cassazione o della Corte d'Appello), sia, al termine dell'anno, sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti, fermo restando quanto previsto alla Parte Quinta.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto potranno in ogni caso assegnare a se stessi, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in assegnazione congiunta con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte.

Il Sostituto, in tutti i casi in cui ritenga che un procedimento, a lui assegnato, originariamente iscritto a Modello 21, debba invece essere iscritto a Modello 21 bis, in forza di una differente qualificazione giuridica del fatto denunciato ovvero in seguito a richiesta di archiviazione parziale del procedimento per i soli reati di competenza del Tribunale connessi con quello di competenza del Giudice di Pace, disporrà il passaggio dal Modello 21 al Modello 21 bis ovvero la separazione e l'iscrizione a Modello 21 bis della notizia relativa al reato di competenza del Giudice di Pace, e lo restituirà al Procuratore Aggiunto per la trattazione nella Sezione Affari Semplici.

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Giudice di Pace (Modello 21 bis).

Per l'assegnazione e la trattazione dei procedimenti in questione operano le regole indicate nell'allegato A) al presente documento organizzativo.

Procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione.

I procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione (il cui numero si prevede fortemente ridotto a seguito della recente modifica normativa) sono assegnati, quando la misura di prevenzione, personale o patrimoniale, sia legata a reati di attribuzione specialistica, al Sostituto

appartenente al relativo gruppo di lavoro; in caso di difetto di tale condizione, l'assegnazione avverrà a rotazione alfabetica con un procedimento per ciascun Sostituto.

In ogni caso, ogni Sostituto, qualora dal procedimento penale a lui assegnato ne emergano i presupposti, può promuovere lui stesso, previa iscrizione nel registro delle misure di prevenzione, il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, senza necessità di specifica assegnazione.

Nel numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti (Modello 21) assegnati al Sostituto addetto ai procedimenti per le misure di prevenzione si terrà conto anche dei procedimenti suddetti.

B) Comunicazioni di fatti non costituenti reato.

Le comunicazioni in questione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, vengono sottoposte per l'esame al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in conformità a specifica disposizione del Procuratore, e, previa iscrizione a Modello 45, vengono tutte assegnate al Procuratore Aggiunto con esclusione

- . di quelle per le quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti, già pendenti, assegnati a un Sostituto e in tal caso saranno assegnate al medesimo Sostituto;

- . di quelle di interesse di una materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso saranno assegnate ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato in modo automatico in ordine alfabetico, a meno che non risulti opportuna l'immediata archiviazione o la trasmissione per quanto di interesse ad altra Procura.

Le assegnazioni saranno fatte di modo che il numero complessivo dei procedimenti originati dalle comunicazioni di fatti non costituenti reato (sia quelli generici che quelli attribuiti ad un gruppo di lavoro specializzato), unito a quello dei procedimenti contro ignoti, assegnati ai Sostituti, sia, al termine dell'anno, se possibile sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti.

Qualora in seguito ad ulteriori informazioni acquisite o pervenute emerga l'esigenza di iscrivere il procedimento, già iscritto a Modello 45, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. lo stesso verrà riassegnato dal Procuratore

Aggiunto secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

In deroga a quanto sopra previsto, tutte le sentenze di fallimento e tutti i ricorsi per concordato preventivo, iscritti a Modello 45, vengono assegnati al Procuratore; tali procedimenti però, nel momento in cui venga presentata la relazione del curatore o del commissario giudiziale o un esposto o denuncia di un creditore o un altro atto che rendano necessaria l'iscrizione degli stessi nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., saranno riassegnati a un Sostituto del Gruppo di lavoro n. 2, secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

I procedimenti riassegnati ai Sostituti saranno computati insieme a quelli di nuova assegnazione (nei confronti di noti o di ignoti a seconda dei casi), nel numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto nel corso dell'anno.

C) Procedimenti di esecuzione.

Tutti i procedimenti di esecuzione penale sono assegnati al Procuratore e, in caso di Sua assenza, al Procuratore Aggiunto.

Nel caso in cui occorra provvedere con urgenza, e il Procuratore sia assente, il procedimento sarà sottoposto dalla Segreteria all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna.

D) Affari civili.

Affari civili in materia societaria e fallimentare

Gli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia societaria e fallimentare, compresi quelli per cui occorra valutare l'eventuale promozione dell'istanza di fallimento saranno assegnati in modo automatico ai Sostituti del Gruppo di lavoro n. 2), previa iscrizione a Modello 45.

Per rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero alle udienze del Tribunale di Bergamo in composizione collegiale/sezione fallimentare, è istituito un turno tra tutti i Sostituti appartenenti al Gruppo di lavoro n. 2),

così da garantire, nel modo più ampio possibile, la presenza del singolo Pubblico Ministero che ha presentato istanza di fallimento o ha espresso parere sulla domanda di concordato.

La Segreteria degli affari civili redigerà il suddetto calendario per ogni semestre in relazione al calendario delle udienze, trasmesso dal Tribunale di Bergamo sezione fallimentare, e lo comunicherà non appena possibile a tutti i Sostituti interessati.

L'addetto alla predisposizione del calendario per le udienze penali eviterà di delegare a rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza penale il Sostituto che nel medesimo giorno è di turno per gli affari di competenza del Tribunale fallimentare.

Tutti gli avvisi di fissazione dell'udienza in cui si discute del concordato preventivo saranno trasmessi dalla Segreteria degli affari civili al Sostituto di turno, il quale è in ogni caso delegato a partecipare alla relativa udienza.

Il Sostituto prenderà visione dei ricorsi per concordato preventivo, che saranno trattati in ciascuna udienza, trasmessi dal Tribunale ed iscritti a Modello 45, assumendo le necessarie determinazioni.

I Sostituti, che hanno partecipato all'udienza, dovranno redigere apposita nota d'udienza (da inserire nel fascicolo) in cui siano indicati gli incombeni svolti e quelli da svolgere per l'udienza successiva (precisando se sono a carico della Segreteria della Procura) nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale e dovranno restituire tempestivamente il fascicolo alla Segreteria degli Affari civili, con esclusione di quelli relativi ad azioni da loro stessi promosse, che dovranno invece trattenere nella propria Segreteria.

Di regola i Sostituti del Gruppo di lavoro n. 2) si coordineranno per eventuali sostituzioni all'interno del loro Gruppo di lavoro; in mancanza di coordinamento, provvederà il Procuratore.

Di tutti gli incombeni urgenti sopraggiunti nel mese di agosto si dovrà occupare il Sostituto di turno di reperibilità esterna, anche se non appartenente al gruppo di lavoro n. 2) ma con esclusione dei Sostituti per i quali sussista una causa di incompatibilità personale; nel caso però in cui lo stesso, a causa degli impegni derivanti dal turno di reperibilità esterna o per qualunque altra ragione, non possa rappresentare l'ufficio del Pubblico

Ministero nelle eventuali udienze (diverse da quelle per cui è stato predisposto il turno di partecipazione davanti al Tribunale sezione fallimentare) o comunque non possa trattare gli affari in questione, per tali incumbenti sarà delegato dal Procuratore il Sostituto più giovane in carriera presente in servizio.

Affari civili diversi da quelli in materia societaria e fallimentare e di fasce deboli.

Per la trattazione degli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia diversa da quella societaria e fallimentare o riferibile alle fasce deboli, è istituito un turno mensile (eccettuato il solo mese di agosto) a cui partecipano tutti i Sostituti in ordine alfabetico.

La Segreteria degli Affari civili, entro la fine dell'anno precedente, formerà il calendario relativo al turno suddetto e lo comunicherà a tutti i Sostituti interessati e all'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali; i Sostituti potranno comunque sempre scambiarsi tra di loro, previo accordo, i periodi, anche parziali, del turno in questione e in tal caso ne daranno comunicazione tempestiva alla Segreteria degli Affari civili, che a sua volta informerà l'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali, ai fini dell'esonero di cui al punto seguente.

Il Sostituto durante il turno mensile suddetto è esonerato dai turni d'udienza penale (sia davanti al Tribunale in composizione collegiale che davanti al Giudice dell'udienza preliminare), fermo restando l'obbligo di continuare comunque a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nei processi, di cui è assegnatario, cosiddetti personalizzati, secondo la definizione contenuta nella Parte Quarta "Rappresentanza dell'Ufficio del PM nell'udienza penale".

Durante il turno mensile in questione, il Sostituto

- . esaminerà ai fini della concessione del nulla osta o dell'autorizzazione le convenzioni di negoziazione assistita di cui all'art. 6 DL 132/14 aventi ad oggetto separazioni personali o divorzi consensuali o modifiche consensuali delle condizioni di separazione o divorzio che saranno depositate presso la Segreteria della Procura,
- . apporrà il visto sulle comunicazioni pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,
- . apporrà il parere sulle richieste pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,

In deroga a quanto sopra nella materia dello Stato Civile i pareri e i visti sono apposti dal Procuratore Aggiunto.

Per tutti gli incombeni sopraggiunti nel mese di agosto provvederà il Sostituto di turno per la reperibilità esterna; nel caso però in cui lo stesso, a causa degli impegni, non possa rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza civile, o comunque non possa trattare gli affari in questione, per tale incombenza sarà delegato dal Procuratore Aggiunto il Sostituto più giovane in carriera presente in servizio.

La Segreteria degli Affari civili sottoporrà tempestivamente all'esame del Procuratore Aggiunto l'elenco per ogni mese delle udienze delle cause civili, promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi potrebbe intervenire, comunicate dal Tribunale di Bergamo, ai fini della delega al Sostituto di turno alla partecipazione all'udienza; la Segreteria suddetta trasmetterà quindi il fascicolo della causa al Sostituto, che dovrà rappresentare nell'udienza l'Ufficio del Pubblico Ministero.

I Sostituti, che hanno partecipato all'udienza, dovranno redigere apposita nota d'udienza (da inserire nel fascicolo) in cui siano indicati gli incombeni svolti e quelli da svolgere per l'udienza successiva (precisando se sono a carico della Segreteria della Procura) nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale e dovranno restituire tempestivamente il fascicolo alla Segreteria degli Affari civili.

Nei casi in cui è previsto che il Pubblico Ministero possa esercitare l'azione civile in materia diversa da quella societaria/fallimentare o riguardante le fasce deboli, il Procuratore Aggiunto provvederà a redigere l'atto introduttivo.

E) Altri affari.

Apostille e legalizzazioni.

Viene istituito un turno settimanale per la sottoscrizione delle apostille e delle legalizzazioni, decorrente dal lunedì alla domenica, a cui saranno addetti tutti i Sostituti; ai fini dell'individuazione del Sostituto di turno rileva la data di presentazione della richiesta all'apposita Segreteria.

La Segreteria addetta all'incombenza suddetta presenterà al Sostituto di turno l'atto per la sottoscrizione dell'apostille o della legalizzazione.

Nel caso di assenza dall'ufficio del Sostituto addetto al turno, la Segreteria presenterà l'atto che necessita della sottoscrizione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto e, in assenza anche di quest'ultimo, al Sostituto di turno per la reperibilità esterna.

Documenti anonimi.

Gli scritti anonimi pervenuti alla Procura della Repubblica o quelli trasmessi dalla Polizia Giudiziaria, non corredati da alcuna attività di accertamento della fondatezza o meno dello scritto, sono assegnati al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in conformità a specifica disposizione del Procuratore, ed iscritti a Modello 46.

Rogatorie passive.

Le rogatorie provenienti dall'estero sono presentate per l'assegnazione e l'iscrizione al Procuratore Aggiunto, il quale provvederà ad assegnarle a se stesso ovvero ad uno qualunque dei Sostituti in modo automatico, nel caso sia necessario svolgere una consistente attività di indagine.

Le richieste di assunzione di atti di indagine provenienti da altre Procure della Repubblica ai sensi dell'art. 370 c.3 c.p.p. sono presentate per l'iscrizione al Procuratore Aggiunto e assegnate in modo automatico a tutti i Sostituti, a meno che non siano connesse o collegate con procedimenti pendenti davanti ad un determinato Sostituto della Procura di Bergamo, al quale verrà in tal caso assegnata la richiesta proveniente da altra Procura.

Altri affari.

Gli incumbenti connessi alle professioni intellettuali, ai rispettivi Ordini o Consigli, nonché alla formazione e tenuta degli albi dei consulenti, periti e interpreti da parte del Tribunale sono assegnati *attualmente al dott. Fabrizio Gaverini*.

F) Modifica dell'assegnazione originaria.

Il Sostituto assegnatario di un procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti) può segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità (per ragioni di connessione o di collegamento o per altri motivi) che un procedimento a

lui assegnato sia trattato unitariamente ad altro procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti), assegnato ad altro Sostituto e tuttora pendente.

Il Procuratore Aggiunto, nel caso ritenga sia opportuna la trattazione congiunta (sia quando sia stata segnalata da uno dei Sostituti sia quando l'abbia rilevata lui stesso), assegnerà di regola tutti i procedimenti interessati al Sostituto assegnatario del primo procedimento iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., previa acquisizione del consenso, anche solo verbale, dei Sostituti (diversi da quello che ha segnalato l'opportunità della trattazione congiunta), a cui sia revocata l'assegnazione dei procedimenti in questione per consentirne la trattazione unitaria; nel caso però in cui uno (o più) dei procedimenti da trattare unitariamente appartenga alla competenza di un gruppo di lavoro specializzato, tutti i procedimenti saranno assegnati al Sostituto assegnatario di tale procedimento (qualora sia di maggiore rilevanza) anche se non si tratti del primo iscritto; nel caso in cui alcuni dei procedimenti da trattare unitariamente appartengano alla competenza di gruppi di lavoro specializzato differenti, tutti i procedimenti saranno assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento di maggiore rilevanza rientrante nella competenza di un gruppo di lavoro specializzato, anche se non si tratti del primo iscritto; in casi di particolare rilevanza potrà anche essere disposta l'assegnazione congiunta ai Sostituti originari assegnatari.

Al fine di evitare disparità nel numero dei procedimenti assegnati ai Sostituti (sia nei confronti di noti che di ignoti), da un lato, i procedimenti che vengono riassegnati ad un determinato Sostituto sono computati, insieme a quelli di nuova assegnazione, nel numero complessivo dei procedimenti a lui assegnati nel corso dell'anno, e, dall'altro lato, ai Sostituti, a cui viene revocata l'assegnazione di un procedimento, viene assegnato un procedimento nuovo in più (in sostituzione di quello riassegnato ad altro Sostituto).

Nel caso in cui un Sostituto cessi dal servizio presso la Procura, definitivamente o temporaneamente (ma per un periodo di considerevole durata), i procedimenti, di cui era assegnatario, sono distribuiti dal Procuratore agli altri Sostituti in numero uguale, ferme le competenze di gruppo; al fine di assicurare che tutti i Sostituti introitino il medesimo numero di procedimenti si potrà tener conto dei procedimenti, assegnati in tale occasione, al momento della distribuzione dei procedimenti nuovi pervenuti.

Nel caso però in cui sia prevedibile che, entro un termine ragionevole, il Sostituto rientri in servizio oppure prenda servizio un nuovo Sostituto, verranno riassegnati secondo le modalità esposte al punto precedente solo i procedimenti di maggior rilievo o la cui trattazione è più urgente, mentre gli altri, ferma restando l'assegnazione formale originaria, verranno trattati dal Procuratore Aggiunto in attesa del rientro in servizio del Sostituto assegnatario o della presa di servizio del Sostituto nuovo a cui potranno essere riassegnati.

Quando prende servizio un nuovo Sostituto, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore fin da subito, in primo luogo, i procedimenti originariamente attribuiti a colleghi non più presenti e, in secondo luogo, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva massima di un numero di procedimenti pari alla media del numero di quelli in quel momento pendenti presso gli altri Sostituti già in servizio.

Quando rientra in servizio un Sostituto, temporaneamente assentatosi per un considerevole periodo di tempo (ad esempio per gravidanza e maternità, per ragioni salute, per applicazione temporanea ad altro ufficio), fermo restando che conserverà l'assegnazione dei procedimenti già a lui assegnati prima della sospensione e non riassegnati ad altri Sostituti, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso la Procura, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva massima di un numero di procedimenti pari al numero di quelli già presso di lui pendenti al momento in cui è iniziata la sua assenza; a tal fine saranno riassegnati al Sostituto rientrato, in primo luogo, i procedimenti originariamente assegnati a Sostituti cessati definitivamente dal servizio e non riassegnati e, in secondo luogo, i procedimenti pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro.

In ogni caso al nuovo Sostituto o al Sostituto rientrato non saranno riassegnati procedimenti rientranti tra quelli attribuiti ai Gruppi di lavoro specializzati, di cui il Sostituto non fa parte.

Al di fuori dei casi sopra individuati il Procuratore può revocare l'assegnazione di un procedimento nei casi e con le modalità di cui all'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e all'art. 15 della Circolare del 16.11.2017 del CSM), fermo restando che in caso di contrasto il Sostituto può sempre rinunciare all'assegnazione del procedimento.

G) Avocazioni.

Le recenti modifiche normative degli articoli 407 e 412 c.p.p. rendono necessaria una indicazione di carattere generale in materia di scadenza dei termini delle indagini preliminari.

In merito, ci si riporta alla risoluzione del CSM deliberata in data 16.05.2018 in tema di definizione dei procedimenti scaduti e in particolare alla pagina 14 della circolare per l'esclusione dal computo dei fascicoli scaduti di ogni procedimento che rientri nei casi indicati da A) ad F).

Inoltre, in attesa del varo delle procedure di avviso informatico dei procedimenti non definiti nei termini di legge previsto dallo stesso CSM nonché del protocollo distrettuale con la Procura Generale di Brescia, si stabilisce che sia il Procuratore a vigilare sul rispetto dei termini di legge attraverso la periodica, mensile comunicazione ad opera del responsabile dell'Ufficio Statistiche dei fascicoli concretamente scaduti tra quelli iscritti dopo il 03.08.2017, l'esame della liste trasmesse e la richiesta di chiarimenti ai Sostituti nei casi in cui ciò si renda necessario.

Per i fascicoli in carico al Servizio Affari Semplici, provvederà in analogo modo il Procuratore Aggiunto.

Parte terza

Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise.

Criteri di Priorità.

Visto l'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006, che consente al Procuratore di stabilire, anche in via generale, i criteri a cui deve attenersi il Sostituto assegnatario nella trattazione di un determinato procedimento nonché le Circolari del 9.7.2014, del 11.5.2016 e del 16.11.2017 (punto 3) del CSM, e richiamato il principio introdotto dall'art. 132 bis disp.att.c.p.p., che impone determinati criteri di priorità assoluta nella trattazione dei processi in fase dibattimentale, nonché le linee guida approvate nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia il 3.2.2017 (in particolare al punto "priorità e prescrizione") e il Protocollo intercorso con il Tribunale di Bergamo il 1.7.2017, i Sostituti assegnatari si atterranno, in linea di massima, nel promuovere l'azione penale, ai seguenti criteri di priorità in ordine decrescente, fermo restando però quanto previsto al punto n. 10) dell'elenco che segue:

- 1) procedimenti in cui vi siano indagati nei cui confronti sia in essere una misura cautelare personale coercitiva in conseguenza di arresto in flagranza, fermo di p.g. o trasmissione di atti da altra Procura ex art. 27 c.p.p.;
- 2) procedimenti per reati attribuiti alla competenza della Corte d'Assise;
- 3) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale;
- 4) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (citazione diretta a giudizio);
- 5) procedimenti per i reati, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., elencati nel protocollo d'intesa con il Tribunale di Bergamo del 1.7.2017 (ed eventuali successive modifiche);
- 6) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p. diversi da quelli di cui al punto 5), contro la persona (Titolo XII del codice

penale) puniti con pena almeno pari a tre anni di reclusione nel massimo a condizione che l'imputato non sia irreperibile;

7) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p. diversi da quelli di cui al punto 5), che hanno arrecato un danno o un pericolo di danno, patrimoniale o non, di rilevante entità alla persona offesa privata o alla collettività (tra questi ultimi rientrano i reati in materia fiscale, ambientale, edilizia e urbanistica, ovviamente quando il danno o il pericolo di danno arrecato è rilevante), a condizione che l'imputato non sia irreperibile;

8) procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. di pronta e facile definizione (quelli ad esempio in cui, senza necessità di ulteriori indagini, si possa procedere con richiesta di decreto penale), a condizione che l'imputato non sia irreperibile;

9) tutti gli altri procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. in ordine cronologico secondo la data di iscrizione della notizia di reato, salvo particolari esigenze da valutare caso per caso;

10) tutti i procedimenti per reati che, al momento in cui potrebbe essere promossa l'azione penale (con richiesta dell'udienza, ai sensi degli art. 132 c. 2 e 160 disp.att.c.p.p., per il decreto di citazione ovvero con richiesta di rinvio a giudizio ovvero con richiesta di decreto penale di condanna), si estinguerebbero per prescrizione entro il termine di quindici mesi, tenendo conto delle cause di interruzione di cui all'art. 160 c.p. ad esclusione di quella che sarebbe determinata dall'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Criteri generali di trattazione.

Visto l'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006, che consente al Procuratore di stabilire, anche in via generale, i criteri a cui deve attenersi il Sostituto assegnatario nella trattazione di un determinato procedimento;

Vista la circolare del 16.11.2017, che richiama le circolari del 9.7.2014 e del 11.5.2016, la quale ultima ha stabilito che *“E' preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale”* e che *“il Procuratore della Repubblica, a fronte della constatazione della assenza di concerto e della concreta e diffusa impossibilità – per l'ingente mole dei carichi di lavoro – di definizione dei processi in fase dibattimentale*

nel termine prescrizione, deve valutare ogni soluzione alternativa alla massiva richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 c.p.p., che determinerebbe inevitabili criticità in termini di efficienza, efficacia e trasparenza del complessivo esercizio dell'attività giudiziaria."

Viste le linee guida approvate dagli Uffici del Distretto della Corte d'Appello di Brescia che prevedono che *"La capacità indicativa massima di definizione dei diversi Tribunali del distretto in sede dibattimentale, che le Procure della Repubblica terranno in considerazione, nel contesto dei criteri di priorità sopra delineati è la seguente:*

Bergamo 3500

Nel caso che la data dei processi sia ulteriore ad un anno e mezzo dalla richiesta verrà creata una Commissione composta dal Presidente del Tribunale, dai Presidenti di sezione penali, dal Procuratore della Repubblica, dal dirigente della sezione GIP, dal dirigente della cancelleria o da loro delegati al fine di prendere in esame il quadro dei procedimenti".

Rilevato che, secondo i dati della Procura della Repubblica e quelli forniti dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, nel 2017 la Procura della Repubblica ha promosso l'azione penale davanti al Tribunale in sede dibattimentale con 535 presentazioni in dibattimento per giudizio direttissimo e con 2060 richieste di fissazione d'udienza per decreto di citazione a giudizio, mentre il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di 1263 richieste di rinvio a giudizio e 203 richieste di giudizio immediato, ha emesso complessivamente 548 decreti di giudizio immediato o decreti che dispongono il giudizio davanti al Tribunale dibattimentale monocratico o collegiale e, fronte di 1777 richieste di decreto penale di condanna, ha emesso in seguito ad opposizione del condannato, complessivamente 505 decreti di giudizio immediato o decreti di citazione davanti al Tribunale dibattimentale; pertanto risultano pervenuti al Tribunale dibattimentale complessivamente 3648 procedimenti;

rilevato quindi che, grazie anche ai criteri di trattazione dei procedimenti introdotti dalla Procura della Repubblica con il precedente documento organizzativo, il limite di 3500 nuovi procedimenti è stato solo di poco superato nel 2017;

rilevato che ciò nonostante il Tribunale di Bergamo sezione penale in composizione monocratica, anche a causa dell'insufficienza del personale amministrativo che ha determinato la riduzione dal 2016 del 30% del numero delle udienze monocratiche, tenuto conto dell'arretrato nel frattempo accumulato, continua a fissare l'udienza di comparizione per i procedimenti non prioritari promossi con citazione diretta a giudizio a distanza di oltre due anni dalla richiesta dell'udienza;

Al fine di evitare l'ulteriore aggravamento dell'arretrato di processi pendenti presso il Tribunale, non rientranti tra quelli inseriti nel Protocollo

del 1.7.2017, con il rischio che per buona parte degli stessi, per cui è stata promossa l'azione penale, si consumi la prescrizione del reato anche per fatti di significativa gravità prima che l'eventuale sentenza di condanna diventi definitiva, i Sostituti, nella trattazione dei procedimenti loro assegnati, compresi quelli delegati ai Vice Procuratori Onorari (in conformità con l'apposita direttiva generale già assunta dal Procuratore Aggiunto), si atterranno alle seguenti linee operative nell'ordine esposto:

1) in primo luogo riuniranno sempre, nei casi di cui all'art. 17 c.p.p., al fine di promuovere contestualmente l'azione penale per tutti i reati accertati, quanto meno

. i procedimenti per reati commessi dalla stessa persona soprattutto, ma non solo, con riguardo ai reati contro il patrimonio (rapine, estorsioni, furti, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, uso indebito di carta di credito, falsi funzionali ai reati suddetti), ai reati in materia familiare o di coppia (maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce, violenza privata, ingiurie, diffamazioni, atti persecutori), ai reati fiscali, alle violazioni delle misure di prevenzione, spesso caratterizzati dalla serialità;

. i procedimenti per il medesimo reato commesso da una persona in danno di persone diverse che hanno presentato distinte denunce ovvero da più persone in concorso tra loro e separatamente denunciate;

. i procedimenti per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, anche non nella medesima occasione, (lesioni, percosse, violenze private, ingiurie, minacce, diffamazioni, violazioni di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed altro) quale che sia il movente;

. i procedimenti per reati commessi da persone diverse ma tra loro connessi o collegati ai sensi dell'art. 12 lett. c) e 371 lett. b) e c) c.p.p.), come nel caso dei reati di cui all'art. 570 e di cui all'art. 388 c. 2 c.p. relativi alla medesima coppia, nel caso di reato principale ed eventuale calunnia, nel caso di reati contro il patrimonio e di ricettazione relativi al medesimo bene;

a tale riguardo, una volta ricevuta in assegnazione la prima notizia di reato, prima di promuovere l'azione penale, anche nel caso in cui l'attività di indagine sia conclusa, verificheranno sempre che non siano già pendenti altri procedimenti (anche assegnati ad altri Sostituti) suscettibili di essere riuniti e attenderanno il decorso del termine di sei mesi (a meno che non ricorra l'urgenza di procedere), tutte le volte in cui appaia verosimile che non si tratti di un fatto delittuoso occasionale; così da consentire, da un lato, la diminuzione del numero di procedimenti promossi e, dall'altro, l'effettuazione da parte del Giudice di una valutazione più consona al disvalore complessivo dell'attività illecita posta in essere dal o dagli

imputati, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 131 bis c.p. introdotto con D.Lvo 28/2015;

2) in secondo luogo, nel caso di fatti di non rilevante gravità, delegheranno il tentativo di conciliazione (a meno che non appaia fin da subito evidente la sua inutilità), non solo nel caso di reati perseguibili a querela ma anche nel caso di reati procedibili d'ufficio, ma in cui l'interesse di gran lunga prevalente è quello della persona offesa (come, ad esempio, quelli di cui all'art. 55 c. 9 D.Lvo 231/07 o all'art. 635 c.p. avente ad oggetto autovetture o all'art. 660 c.p.); così da consentire, in caso di remissione e accettazione di querela, eventualmente conseguente al tentativo di conciliazione, o di mancanza di querela, di richiedere l'archiviazione per la mancanza o il venir meno della condizione di procedibilità nel caso di reati perseguibili a querela ovvero di richiedere l'archiviazione per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p. nel caso di reati procedibili d'ufficio;

3) in terzo luogo, nel caso in cui il Procuratore o il Procuratore Aggiunto non abbiano già provveduto in tal senso in sede di iscrizione e assegnazione, richiederanno l'archiviazione del procedimento in tutti casi in cui ricorra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come individuati nell'apposita direttiva del Procuratore;

4) in quarto luogo, qualora sia giuridicamente possibile (reato punito in via esclusiva o alternativa con la pena pecuniaria oppure possibilità di sostituzione dell'eventuale pena detentiva con quella pecuniaria, imputato anagraficamente reperibile o che abbia eletto o dichiarato validamente domicilio), gli elementi di prova già acquisiti siano sufficienti e si ritenga ragionevole contenere l'eventuale pena detentiva al massimo in sei mesi di arresto o reclusione (da sostituire con la corrispondente entità dell'ammenda o della multa), procederanno con richiesta di decreto penale (a meno che non appaia fin da subito molto probabile la presentazione dell'opposizione da parte del condannato);

5) in quinto luogo, nel caso di fatti di scarsa rilevanza concreta, in particolare quando l'imputato risulti probabilmente irreperibile e a maggior ragione nel caso in cui la persona offesa non abbia chiesto o comunque non debba essere avvisata, l'azione penale dovrà essere promossa solo quando dagli atti già contenuti nel fascicolo al momento dell'iscrizione o dagli atti di indagine di semplice e immediata effettuazione, eventualmente disposti, risulta assolutamente certa la responsabilità penale dell'indagato

esplicitamente individuato e quindi inequivocabilmente sicura la sua condanna.

Informazione al Procuratore e assenso dello stesso.

Visto l'art. 2 c.1° D.Lvo n. 106/2006, che attribuisce al Procuratore la titolarità esclusiva dell'esercizio dell'azione penale e gli consente di stabilire i criteri a cui devono attenersi i Sostituti assegnatari, questi

. sono tenuti in ogni caso ad informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto (che è poi tenuto ad informare il Procuratore), coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, dell'andamento delle indagini e del dibattimento di tutti i procedimenti di particolare rilevanza o delicatezza, loro assegnati in fase di indagine preliminare o per i quali rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza preliminare o in dibattimento, o comunque di tutti quelli per i quali, al momento dell'assegnazione o successivamente, è stata posta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto l'indicazione di "riferire";

. sono tenuti a sottoporre in visione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in quanto coordinatori del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, tutte le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio immediato nonché le citazioni dirette per il reato di cui all'art. 590 c. 5° c.p. (unitamente all'intero fascicolo) o comunque quelle per cui in sede di assegnazione era stata posta l'indicazione "riferire", fermo restando che, in caso di disaccordo sulla promozione o meno dell'azione penale o sui fatti da contestare o sulla loro qualificazione giuridica, dopo il necessario esperimento della procedura prevista dall'art. 14 della Circolare del 16.11.2017 del CSM al fine di risolvere il contrasto, nel caso in cui questo permanga, potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e dagli art. 14 e 15 della Circolare del 16.11.2017 del CSM), sempre che il Sostituto assegnatario non comunichi di rinunciare all'assegnazione; in occasione dell'apposizione del visto, potrà essere apposta sul fascicolo dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto anche l'indicazione che, per l'udienza preliminare e/o per la fase dibattimentale, l'ufficio del Pubblico Ministero dovrà essere rappresentato dal Sostituto che ha firmato la richiesta; decorsi dieci giorni senza che il Procuratore o il Procuratore Aggiunto si siano pronunciati potrà in ogni caso essere promossa l'azione penale.

Visto l'art. 4 D.Lvo n. 106/2006, il Sostituto che ritiene opportuno svolgere o delegare un atto di indagine (ad es. consulenza o accertamenti tecnici, attività di intercettazione di conversazioni tra presenti o telefoniche

o telematiche, noleggio di attrezzature), che comporti una spesa (non definitivamente sopportata dalla polizia giudiziaria), la quale, singolarmente considerata oppure sommata alle altre spese già sostenute nel medesimo procedimento, presumibilmente determini il superamento della somma di € 20.000, è tenuto a informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, per effettuare una valutazione congiunta, fermo restando che, in caso di disaccordo, dopo il necessario esperimento della procedura prevista dall'art. 14 della Circolare del 16.11.2017 del CSM al fine di risolvere il contrasto, nel caso in cui questo permanga, potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e dagli art. 14 e 15 della Circolare del 16.11.2017 del CSM), sempre che il Sostituto assegnatario non comunichi di rinunciare all'assegnazione.

Visto l'art. 3 D.Lvo n. 106/2006, i decreti di fermo disposti dal Pubblico Ministero, le richieste di misura cautelare personale (eccettuate quelle, di cui all'art. 390 c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida di fermo o di arresto) e le richieste di misure cautelari reali (eccettuate quelle, di cui all'art. 321 c.3 bis c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza) afferenti beni di rilevante valore ovvero correlate a fatti di specifica rilevanza (con valutazione riguardo a siffatti parametri riservata al Sostituto che adotta il provvedimento) possono essere presentate solo dopo l'apposizione dell'assenso scritto del Procuratore ovvero, per delega di questi, del Procuratore Aggiunto; nel caso in cui nessuno dei due sia presente in ufficio e ricorra l'urgenza di emettere il decreto di fermo, il Sostituto richiederà l'assenso, se possibile, a mezzo telefono e l'assenso scritto sarà apposto successivamente, non appena possibile; nel caso in cui l'assenso sia negato, il decreto di fermo, eventualmente emesso, sarà revocato.

Al di fuori delle fattispecie sopra menzionate, nessun altro atto di assenso scritto da parte del Procuratore è richiesto in ordine agli atti compiuti dai Sostituti assegnatari.

Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza penale.

Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori.

Con periodicità mensile viene formato il calendario dei turni di partecipazione dei Sostituti alle udienze penali dibattimentali davanti al Tribunale e alle udienze davanti al Giudice dell'udienza preliminare, per le quali sarà di regola previsto un solo Sostituto per ogni udienza; pertanto, entro il giorno 15 del mese, ogni Sostituto dovrà comunicare all'addetto alla predisposizione del calendario a quali udienze del mese successivo intende partecipare per rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nei cosiddetti processi "personalizzati", ed entro il giorno 20 verrà pubblicato il calendario dei turni d'udienza, che sarà comunicato anche al Tribunale.

Ai soli fini del computo complessivo del numero annuale delle udienze, ciascun Sostituto può comunicare all'Addetto alla predisposizione dei servizi, entro la fine del mese, il numero di partecipazioni ad udienza per i soli processi personalizzati, che non erano state comunicate entro la data utile per la redazione del calendario del mese.

Nel calendario, qualora sia previsto più di un Sostituto per una determinata udienza, il Sostituto segnalato con asterisco sarà tenuto a rappresentare l'ufficio del PM in tutti i procedimenti trattati in quell'udienza, mentre il Sostituto non segnalato con asterisco rappresenterà l'ufficio del PM solo nel processo personalizzato.

Tutti i Sostituti sono tenuti a rappresentare l'ufficio del PM nelle udienze davanti al Tribunale (sia monocratico che collegiale) e possibilmente anche davanti al Giudice dell'udienza preliminare, in tutti i processi, cosiddetti "personalizzati", di cui sono stati assegnatari per la fase delle indagini preliminari.

Il processo si intende "personalizzato" tutte le volte in cui si presenta complesso per il numero degli imputati, per il numero dei fatti contestati, per la particolarità della normativa applicabile, per la laboriosità dell'istruttoria prevista (vi rientrano ad esempio i casi in cui vi sono numerose conversazioni intercettate da trascrivere), o delicato per la tipologia degli imputati coinvolti o dei fatti contestati o per la presenza di difese particolarmente attente e agguerrite (vi rientrano ad esempio i procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose gravi conseguenti ad incidenti sul lavoro o a colpa professionale medica o per violenze sui

minori o nei confronti di Pubblici Amministratori per fatti gravi) o per la situazione dei testimoni o degli imputati in procedimento connesso che devono essere esaminati (vi rientrano per esempio i casi in cui devono essere esaminati collaboratori di giustizia o minori) o per le rilevanti conseguenze economiche o personali di un'eventuale condanna.

Tutti i Sostituti, che segnalano la loro partecipazione ad una determinata udienza per un processo "personalizzato", saranno di regola delegati a rappresentare l'ufficio del PM anche per tutti gli altri processi non personalizzati che saranno trattati in quell'udienza dal Tribunale in composizione collegiale o dal GUP interessato.

Nel caso in cui più Sostituti segnalino la propria partecipazione per processi personalizzati per la medesima udienza, uno solo di loro sarà delegato a rappresentare l'ufficio in tutti gli altri processi non personalizzati eventualmente celebrati nella medesima udienza, e sarà individuato sulla base del numero e dell'onere dei servizi complessivi a ciascuno attribuiti nel mese di cui si tratta o nei mesi precedenti.

Nel caso in cui il processo personalizzato segnalato dal Sostituto sia chiamato davanti al Tribunale in composizione monocratica, il Sostituto interessato sarà chiamato di regola a rappresentare l'ufficio del PM, se possibile, solo per il suo processo personalizzato, mentre per seguire gli altri processi verrà delegato un Vice Procuratore Onorario, a meno che il Sostituto non comunichi che intende essere delegato anche per tutti gli altri processi eventualmente chiamati alla medesima udienza.

Nel caso in cui, in presenza dei requisiti sopra menzionati in ordine alla sussistenza di un processo "personalizzato", il Sostituto assegnatario del procedimento non comunichi la sua partecipazione al processo, qualora il Tribunale o il Sostituto presente in udienza segnalino (direttamente al Procuratore o al Procuratore Aggiunto o al Sostituto presente in udienza, che poi lo comunicherà al Procuratore Aggiunto) l'opportunità che il processo sia seguito in tutte le udienze dal medesimo Sostituto, per l'incarico verrà delegato, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso, in primo luogo il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari, in secondo luogo il Sostituto presente in udienza in occasione della prima udienza (o della prima udienza successiva al momento in cui viene segnalata l'opportunità della personalizzazione), in terzo luogo altro Sostituto che sarà individuato dal Procuratore Aggiunto; il Sostituto, così individuato, è quindi tenuto a segnalare all'addetto alla

predisposizione dei turni d'udienza anche le udienze successive del processo in questione, a cui dovrà necessariamente prender parte.

Nel caso in cui venga trasferito dalla Procura il Sostituto che aveva, fino al momento del suo trasferimento, seguito o avrebbe dovuto seguire in dibattimento un determinato processo personalizzato, lo stesso verrà proseguito, in linea di massima, dal Sostituto (o dai Sostituti) a cui saranno riassegnati in generale tutti i procedimenti in fase di indagini preliminari del Sostituto trasferito o altrimenti da altro Sostituto, individuato dal Procuratore Aggiunto, secondo il criterio dell'equa distribuzione degli impegni.

I Sostituti dovranno assicurarsi che il Tribunale fissi i rinvii d'udienza dei processi personalizzati in giorni in cui potranno loro stessi essere presenti per rappresentare l'ufficio del PM, avendo cura in particolare di evitare in linea di massima rinvii per i giorni in cui sono già impegnati per il turno di reperibilità esterna.

In tutti i casi in cui il Sostituto partecipa ad un'udienza per un processo non personalizzato, dovrà redigere apposita nota d'udienza da inserire nel fascicolo del PM, utilizzando apposito modulo.

Il Sostituto di turno per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale o per l'udienza del GUP, nel caso di improvviso e imprevedibile impedimento sopraggiunto, sarà sostituito dal Sostituto di turno di reperibilità esterna, se possibile, altrimenti da altro Sostituto presente in servizio individuato dal Procuratore Aggiunto.

Nel caso invece in cui l'impedimento a svolgere il turno d'udienza assegnato sorga con qualche anticipo rispetto al giorno di espletamento del servizio, il Sostituto è tenuto innanzi tutto a ricercare lui stesso un altro qualunque Sostituto disponibile a scambiare tale turno con altro a lui assegnato, anche eventualmente previsto nei mesi successivi, e, in mancanza, provvederà il Procuratore Aggiunto.

Alle udienze del Tribunale in composizione collegiale dedicate alla trattazione dei procedimenti inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione, l'ufficio del Pubblico Ministero sarà sempre rappresentato dal Sostituto addetto a tali procedimenti.

Nella predisposizione dei calendari d'udienza si cercherà di assicurare che nel periodo di un anno tutti i Sostituti partecipino al medesimo numero

complessivo d'udienze, tenuto conto che due partecipazioni ad udienza per il solo processo personalizzato (udienze cosiddette senza asterisco) equivalgono ad una partecipazione ad udienza intera (udienza cosiddetta con asterisco).

Nel computo delle udienze complessive annuali non si terrà conto della partecipazione alle udienze fissate dal Tribunale per la trattazione delle misure di prevenzione.

Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari.

Salvo quanto esposto nel punto che precede, i Vice Procuratori Onorari sono delegati a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze dei processi penali davanti al Tribunale di Bergamo in composizione monocratica e davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 D.Lvo 116/2017, secondo il calendario mensilmente predisposto dal Coordinatore e in base a delega nominativa, cumulativa o specifica, del Procuratore o del Procuratore Aggiunto.

Nella predisposizione del calendario delle partecipazioni alle udienze si avrà cura di prevedere per tutti i Vice Procuratori Onorari un numero sostanzialmente uguale, nell'arco dell'anno, di udienze anche con riguardo alle diverse sedi degli Uffici del Giudice di Pace.

Si avrà altresì cura di prevedere, in linea di massima, la partecipazione a tutte le udienze del medesimo Vice Procuratore Onorario nel caso di processi di particolare complessità o delicatezza, segnalati dal Vice Procuratore Onorario che ha partecipato all'udienza o dal Giudice.

I Vice Procuratori Onorari potranno sempre consultarsi con il Sostituto già assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari o, in caso di mancanza di quello (in quanto assente o non più in servizio presso la Procura di Bergamo), con il Procuratore Aggiunto e dovranno sempre segnalare ai medesimi la ritenuta opportunità di proporre impugnazione nei confronti di sentenze intervenute nei procedimenti loro delegati.

Parte quinta: reperibilità esterna.

E' istituito un turno di reperibilità esterna tra tutti i Sostituti della durata di 48 ore, decorrente dalle ore 8 del giorno iniziale, secondo un calendario formato con periodicità in linea di massima trimestrale in base ai criteri stabiliti in via generale con apposito provvedimento del Procuratore.

Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto e lo comunicherà entro la fine del mese all'addetto per la predisposizione del calendario; nel caso invece di impedimento improvviso e non prevedibile, gli incombenti inerenti il turno di reperibilità esterna saranno di regola svolti il primo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni precedenti e il secondo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni successivi.

Al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della Segreteria della Ricezione Atti o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:

- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di PM di altra Procura o di altro PM di Bergamo, qualora questi non sia in servizio;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al PM l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato – tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi

sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);

8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente.

9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte del Giudice che si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;

10) pareri in ordine a istanze presentate da indagati nei cui confronti sono in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

12) qualunque atto relativo ad altri incombeni per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Le Segreterie peraltro potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna qualunque documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio.

Ai fine dell'individuazione del Sostituto competente,

. per i documenti di cui ai punti 1) e 2) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR o, in mancanza, il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo;

. per i documenti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione o, in mancanza, il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui al punto 4), se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui il documento in originale risulta depositato presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui ai punti 8), 9, 10, 11) e 12) rileva il giorno e l'ora in cui il documento risulta depositato o pervenuto presso la Segreteria della Procura.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna è inoltre tenuto a svolgere gli altri incombeni previsti nelle altre Parti del presente documento organizzativo.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla Segreteria al suo esame non rientri tra quelli sopra elencati, lo restituirà alla Segreteria per il successivo inoltro al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna provvederà ad iscrivere negli appositi registri i procedimenti nuovi a lui pervenuti e a compiere sollecitamente le attività necessarie o comunque opportune conseguenti a tutti gli atti a lui presentati.

I procedimenti nuovi che vengono iscritti nel registro delle notizie di reato in seguito alle comunicazioni sopra elencate restano di regola assegnati al Sostituto di turno per la reperibilità esterna che ha provveduto a disporre l'iscrizione.

Con riguardo però ai procedimenti relativi a materie rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati, qualora non siano di pronta definizione, il Sostituto che ne ha disposto l'iscrizione, se non appartenente al Gruppo di lavoro competente, ferma restando l'esecuzione degli atti urgenti, potrà segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità della riassegnazione o dell'assegnazione congiunta ad altro Sostituto appartenente al Gruppo di lavoro competente.

Nel caso di riassegnazione, si terrà conto anche di tale procedimento al fine del computo del numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto interessato.

Con riguardo ai procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace il Sostituto che ne ha disposto l'iscrizione, ferma restando l'esecuzione degli atti urgenti, potrà segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità della riassegnazione al Sostituto di turno per i suddetti procedimenti al momento dell'iscrizione.

In ogni caso il Procuratore con succinta ma specifica motivazione può disporre che qualunque procedimento, anche eventualmente individuato solo per tipologia di reato in via generale, dopo l'esecuzione degli atti urgenti, sia riassegnato a se stesso o al Procuratore Aggiunto.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna (secondo quanto disposto dalla delibera del CSM del 7.10.2015 prot. 336/OP/2015), al fine di recuperare le energie lavorative effettivamente spese nelle due notti consecutive di durata del turno, nel caso in cui in periodo notturno (da intendersi tra le ore 20 e le ore 7) abbia dovuto recarsi per attività di indagine fuori dalla propria abitazione ovvero abbia ricevuto complessivamente nelle due notti almeno cinque telefonate connesse al turno, non sarà in ogni caso tenuto ad essere presente in ufficio in un giorno compreso di regola entro il ventesimo successivo alla cessazione del turno, che dovrà comunicare per iscritto (indicando come giustificazione "recupero per turno di reperibilità dal ... al ..."), in cui non sia già impegnato per altri incombeni d'ufficio; nel caso in cui nel turno di reperibilità esterna sia compreso anche un giorno festivo (domenica o altra festività infrasettimanale) il Sostituto interessato non sarà tenuto ad essere presente in ufficio in un ulteriore giorno secondo le modalità appena esposte.

Parte sesta: Esonero dalle attività.

I magistrati sotto elencati, ferma restando la loro appartenenza ai gruppi di lavoro come sopra individuati, ricoprono incarichi particolari per cui sono stabiliti esoneri parziali dall'attività giudiziaria ordinaria.

Il dott. **Antonio Pansa** ricopre l'incarico di Magistrato di Riferimento per l'informatica dal 16.5.2016 e pertanto lo stesso (in conformità alla Circolare del 30.10.2016 del CSM) è esonerato dall'assegnazione ordinaria dei procedimenti penali nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise nella misura 10% e dalla partecipazione ad 1/4 delle udienze preliminari.

La dott.ssa **Laura Cocucci** ricopre l'incarico di componente del Consiglio Giudiziario del Distretto di Brescia dal 13.4.2016, e pertanto la stessa (in conformità alla Circolare del CSM del 27.2.2011 e alla Risoluzione del Consiglio Giudiziario di Brescia del 27.4.2016) è esonerata dall'assegnazione dei procedimenti penali nei confronti di noti (con esclusione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione) di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise nella misura di 1/3, dalla partecipazione a tutte le udienze in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, ad esclusione di quelle relative ai processi cosiddetti "personalizzati", e da un turno di reperibilità esterna ogni tre.

Il dott. **Giancarlo Mancusi** ricopre l'incarico di Referente Informatico Distrettuale dal 14.1.2015 e pertanto lo stesso (in conformità all'art. 6 c. 1 lett. c della Circolare del CSM del 30.10.2016, che sostituisce la precedente del 11.11.2011) è esonerato dall'assegnazione dei procedimenti penali nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise nella misura 40%, dalla partecipazione a tutte le udienze in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, ad esclusione di quelle relative ai processi cosiddetti "personalizzati", e dalla partecipazione ad 1/3 delle udienze preliminari.

Il Procuratore potrà con specifica motivazione esonerare totalmente o parzialmente un Sostituto, a richiesta dello stesso, per un determinato periodo di tempo dall'assegnazione di procedimenti o dalla partecipazione al turno di reperibilità esterna di cui alla Parte Quinta o dalla partecipazione al turno d'udienza di cui alla Parte Quarta, nel caso in cui ricorrano situazioni personali o inerenti l'ufficio che lo giustifichino, che possono ricorrere, a titolo esemplificativo (e come previsto dal punto 24 della Circolare del 16.11.2017 che richiama la disciplina contenuta nella Circolare del 19.7.2017), nel caso in cui

- . sussistano serie ragioni di salute ma il magistrato sia comunque in servizio,
- . il magistrato si trovi in stato di gravidanza,
- . il magistrato abbia un figlio di età non superiore a sei anni,
- . il magistrato risulti già trasferito ad altro Ufficio,
- . al magistrato sia assegnato un procedimento che comporti un eccezionale impegno,
- . al magistrato sia assegnato un incarico temporaneo (differente da quelli esplicitamente disciplinati dalle circolari del CSM) che gli sottragga una significativa quantità di tempo.

Nel caso di esonero anche solo parziale da alcune delle attività sopra considerate, se le ragioni che lo hanno giustificato lo consentono, al Sostituto esonerato può essere attribuito in misura maggiore lo svolgimento delle altre attività.

La concessione, la misura, la durata e le generiche ragioni giustificatrici dell'esonero saranno comunicate a tutti i magistrati dell'Ufficio.

Bergamo, lì 28.06.2018.

Il Procuratore della Repubblica
Walter Mapelli





ALLEGATO A

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bergamo

Prot. n. 96/18 Int.

COSTITUZIONE DELLA SEZIONE AFFARI SEMPLICI (SAS) E LINEE GUIDA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO.

PRIMO AGGIORNAMENTO

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

richiamato il Progetto organizzativo dell'Ufficio n. 7/16 Int. del 20.1.2016, l'ordine di servizio generale n. 23/18 Int. del 26.1.2018, la Direttiva Generale n. 138/17 Int. del 26.9.2017 concernente l'attività di collaborazione dei Vice Procuratori Onorari nella trattazione dei procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p.,

COSTITUISCE

la "Sezione Affari Semplici", indicandone di seguito le linee guida di organizzazione e funzionamento.

1 – Le ragioni della costituzione della "Sezione Affari Semplici".

Nelle Linee Guida del 26.9.2017 (che con il presente provvedimento vengono modificate) sono comprese varie disposizioni relative alla definizione dei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace. Si tratta di linee organizzative ispirate a criteri di efficace e rapida trattazione di tali procedimenti. La *ratio* e le linee ispiratrici di quella parte dei criteri di organizzazione dell'Ufficio sin qui vigenti vanno pertanto sostanzialmente confermate proprio perché si intende estendere quel tipo di procedura rapida alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto altri reati "semplici", con ciò intendendosi non solo quelli di competenza del Giudice di Pace, ma anche alcuni di quelli di competenza del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio.

Da questa scelta di fondo, dunque, traggono spunto le disposizioni che seguono.

2 - Gli Affari semplici e i reati seriali da trattare unitamente a quelli di competenza del Giudice di Pace.

In molte Procure della Repubblica risultano da tempo operanti sezioni specializzate per trattare i reati di competenza del Giudice di Pace e alcune figure ricorrenti di reato di competenza del Tribunale Monocratico.

Le finalità di una tale Sezione sono:

- a) la standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) il raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
- c) l'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria).

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una definizione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" (di cui si dirà appresso) dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).

Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace.

In particolare, questa è l'aggiornato **elenco dei reati di competenza del Giudice di pace** (ex art. 4 Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi 7 e 8/2016:

- Art. 581 c.p. (percosse);

- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
- Art. 590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale;
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet;
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave);
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi);
- Art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis -acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- Art. 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui);
- Art. 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati);
- Art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente);
- Art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza);
- Art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza);
- Art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori);
- Art. 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica;
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione);
- Art. 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini);
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art. 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art. 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)
- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Art. 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art. 23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)

- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine allontanamento del Questore).

Rientranti nella categoria degli “affari semplici” sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico**, che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova “Sezione Affari semplici”, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi 7 e 8/2016:

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- Art. 116, 15° co., C.d.S. nel caso di reiterazione nel biennio;
- Art. 186, commi 2 e 7 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test);
- Art. 187, commi 7 e 8 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test);
- Art. 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- Art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie;
- Art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011;
- Art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- Art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D.L.vo 159/2011;
- Art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- Artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti);
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il procedimento sarà assegnato in via ordinaria);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso di soggiorno);
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.);
- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art.388 c.p. (inosservanza dei provvedimenti del Giudice);
- Artt. 392 e 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e alle persone);

- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Art. 483 c.p.;
- Art. 497 bis co. 1, c.p.;
- Artt. 527, 2° co., e 528, 3° co., c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi tramite i media ed internet;
- Art. 570 c.p.
- Art. 570 bis c.p. ;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p., commi 1° e 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 co. 1 c.p. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art. 610 co. 1 c.p.;
- Art. 612 co. 2° c.p. (minaccia aggravata);
- Art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio;
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del "Gruppo-1" (P.A. e Reati Ambientali);
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");

- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo).

Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. c.p.p.

Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema "automatico-ordinario", salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Gruppi specializzati.

Dunque, il criterio con cui sono stati individuati i reati da trattare nella "Sezione affari semplici" risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:

- a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico che consentano la citazione diretta;
- b) reati che, rientrando nelle categorie sub "a", si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini. Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di notizia di reato, della polizia giudiziaria o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri gruppi specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati "semplici" dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi. Come per ogni altro caso di "conflitto/contrasto", eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite contatti diretti tra l'Aggiunto e il Procuratore, con prevalenza, in caso di contrasto, della valutazione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui viene costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati, saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Gruppi specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la

struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle. A titolo di esempio, si possono ricordare i procedimenti per art. 73 T.U. stup., là dove il fatto si prospetti (per qualità dello stupefacente, personalità dell'autore, legami tra lo stesso e terzi, modalità dello "spaccio") non di lieve entità. Ancor più frequenti potranno essere i casi collocati sul confine tra lesioni lievi o percosse, tutti di competenza del Giudice di Pace e dunque del Gruppo di cui qui si tratta, e i reati p.p. artt. 612 bis e 572 c.p., di competenza del Gruppo Fasce Deboli.

Rimane ferma la possibilità, riservata alla determinazione congiunta del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, che altri reati al di fuori del sopraindicato catalogo vengano trattati dalla Sezione Affari Semplici; qualora si tratti di reati a competenza specialistica, la decisione verrà presa previa consultazione ed acquisizione del parere dei Pubblici Ministeri del relativo gruppo specializzato.

La **Sezione Affari Semplici** viene dunque strutturata come gruppo autonomo.

Si ritiene di dover denominare questo gruppo "Sezione" perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una importante e complessa articolazione dell'Ufficio.

3 - La direzione ed il coordinamento della Sezione Affari Semplici ed i suoi compiti.

Il coordinamento e la direzione della Sezione **spettano al Procuratore Aggiunto** e, in Sua assenza, al Procuratore della Repubblica. Attualmente, in attesa della nomina del Procuratore Aggiunto, il Coordinatore dell'intera Sezione Affari Semplici viene designato nella persona del sostituto anziano dottoressa Maria Cristina Rota. Ella è esonerata dalle assegnazioni in ordinario e dai turni di reperibilità esterna e comunque da tutto ciò che è diverso da quanto concernente la Sezione Affari Semplici.

Compiti del Coordinatore:

- a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibilità;
- b) sovrintende all'attività dei Vice Procuratori;
- c) si rapporta con il Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
- d) interloquisce col Responsabile Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei Vice Procuratori Onorari per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.

Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri uffici Giudiziari).

Il Coordinatore della **Sezione Affari Semplici** procederà, in particolare, all'esame delle notizie di reato secondo le modalità più oltre dettagliatamente indicate.

Oltre che al predetto magistrato, la **Sezione Affari Semplici** è costituita da:

a) un servizio amministrativo, composto da **quattro** unità, diretto e gestito dal direttore dottoressa Teresa Granito, che curerà il coordinamento tra i vari uffici della Sezione Affari Semplici. I dipendenti amministrativi sono il Funzionario Manuela Musolino, il Cancelliere Esperto Francesca Grimaldi e l'Operatore Giudiziario Maria Bellavia, secondo le rispettive attribuzioni già di loro competenza.

E' costituita, inoltre, una segreteria per i procedimenti di competenza del Tribunale a cui è preposto il Cancelliere Esperto Giuseppina De Nicco, e a cui collaboreranno l'Appuntato Gabriele Garro e l'Appuntato Michele Fedele, i quali sono alle dipendenze esclusive e dirette del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto. Costoro riceveranno pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti per le loro eventuali richieste; cureranno i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificheranno la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;

b) un servizio di polizia giudiziaria, composto da **sette unità** appartenenti alla sezione, (tra cui quelli che erano già in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace) di seguito indicati:

- Luogotenente Fazio Leonardo, Maresciallo De Santis Gabriele e Sovrintendente Silvano Rovetta, tutti con funzioni di indagini di polizia giudiziaria e supporto investigativo ai Vice Procuratori nei procedimenti di competenza del Tribunale;
- Maresciallo Maggiore Villa Gianluca, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e di collaborazione con l'operatore Maria Bellavia nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace;
- Brigadiere Vernillo Vincenzo, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e collaborazione con l'operatore Maria Bellavia nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in aggiunta agli altri incarichi a lui attribuiti dal progetto organizzativo;

- Appuntato scelto Michele Fedele e Appuntato scelto Gabriele Garro, con funzioni di indagini di polizia giudiziaria, supporto investigativo ai Vice Procuratori e, come detto sopra, collaborazione alla segreteria nella gestione e definizione dei procedimenti di competenza del Tribunale.

La predetta polizia giudiziaria, suscettibile di modificazione nei suoi componenti in ragione dello sviluppo dell'attività, è posta alle dirette ed esclusive dipendenze funzionali del Procuratore e dell'Aggiunto. Essa valuterà le comunicazioni di notizia di reato in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del Coordinatore, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testimoni e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);

- c) i vice procuratori onorari, i quali provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati alla Sezione Affari Semplici, con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. c.p.p. (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al coordinatore – delle istanze eventuali di patteggiamento.

Il numero degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria addetti alla Sezione Affari Semplici non potrà essere implementato attingendo al personale assegnato ai singoli Sostituti; in caso di necessità di impiego di altro personale, dovrà essere eseguita una valutazione comparativa dei flussi, del numero delle definizioni della Sezione e di quello dei singoli Pubblici Ministeri e dovrà essere convocata un'assemblea per le decisioni consequenziali.

La Sezione Affari semplici, per la quale è stata già individuata e disposta una adeguata sistemazione logistica, **farà, ove possibile, ampio ricorso, specie per i reati di cui agli artt. 186 e 187 Codice della Strada, al rito alternativo della richiesta di decreto penale.**

4 - Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici" (*Reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta*).

Ciò premesso, l'assegnazione dei procedimenti al Coordinatore della "Sezione Affari Semplici" (per reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale

Monocratico che consentono la citazione diretta) avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

- **tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria, sia direttamente che per disposizione dell'Aggiunto o per trasmissione dall'Ufficio Iscrizione Notizie di Reato (nella ipotesi che siano state lì depositate), in ogni giorno dell'anno (tranne le domeniche e le festività) e vengono assegnate in automatico al Coordinatore;**
- **le Notizie di Reato sono sottoposte ad un primo esame presso gli uffici della Sezione Affari Semplici dal Coordinatore con la collaborazione di Ufficiali di Polizia Giudiziaria: verrà redatta la scheda di iscrizione e valutata subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti;**
- **le schede di iscrizione così predisposte saranno poi visionate e sottoscritte dal Coordinatore;**
- **la segreteria della Sezione Affari Semplici provvederà conseguentemente a registrare la Notizie di Reato, a formare i fascicoli con copertina, inserimento del certificato del casellario penale e certificato anagrafico, se necessario, e a restituirli alla Polizia Giudiziaria operante presso gli uffici del gruppo, fisicamente concentrati in uffici concentrati, in locali cioè destinati al personale amministrativo, ai Vice Procuratori Onorari e al personale di Polizia Giudiziaria;**
- **in caso di assenza per periodi prolungati (ferie, malattia), etc.) del Coordinatore, le funzioni saranno assolte personalmente dal Procuratore.**

La struttura amministrativa e di polizia giudiziaria, nonché i Vice Procuratori destinati all'attività della Sezione, nei cui locali vengono custoditi i fascicoli processuali, affiancano il Coordinatore fino alla redazione dell'atto conclusivo della fase delle indagini preliminari.

Il Coordinatore della Sezione Affari semplici, svolgendo compiti di supervisione rispetto all'attività della Sezione, dovrà:

- a) esaminare i procedimenti a lui assegnati secondo il predetto sistema;
- b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
- c) controllare gli atti redatti dai Vice Procuratori delegati o dal personale di Polizia Giudiziaria (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di

- imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
- d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida impartite;
 - e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);
 - f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

La procedura in vigore per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace rimane immutata.

Si confermano, dunque, le disposizioni delle Linee Guida del 17.1.17 per la trattazione dei fascicoli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di pace (D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274).

Le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, cioè, verranno trasmesse al Coordinatore della Sezione Affari Semplici e dell'Ufficio Vice Procuratori Onorari. Sarà utilizzato, per l'iscrizione della N.R. a Reg. Mod. 21 bis il modulo esistente.

I possibili successivi esiti sono i seguenti:

- nell'ipotesi in cui l'attività di approfondimento della notizia di reato sia già esauriente, il Coordinatore provvederà a far redigere il capo di imputazione; contestualmente, verranno redatti anche gli altri atti conseguenti (la citazione dell'imputato innanzi al Giudice di pace);
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato risulti infondata o il fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D. L.vo 274/2000, il Coordinatore deciderà la motivazione della richiesta di archiviazione e la richiesta verrà immediatamente predisposta e firmata dallo stesso magistrato;
- nell'ipotesi in cui la notizia di reato richieda ulteriori investigazioni, si provvederà alla trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 12 Decreto Legislativo 274/2000, con l'indicazione delle attività da compiere; il fascicolo sarà comunque gestito dal personale di Polizia Giudiziaria della Sezione Affari Semplici con l'ausilio sul piano amministrativo, se necessario, del personale addetto alla segreteria della stessa Sezione; all'esito degli approfondimenti compiuti, la Polizia Giudiziaria che si occupa dei fascicoli di competenza del Giudice di pace lo sottoporrà al Coordinatore, il quale assumerà una delle determinazioni di cui ai punti che precedono;
- nell'ipotesi di ricorso immediato al Giudice di pace, di cui all'art. 21 Decreto Legislativo citato, il Coordinatore provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo.

L'attività sui fascicoli di competenza del Giudice di pace è svolta con l'ausilio stabile dei Vice Procuratori Onorari, che, seguendo le indicazioni del

Coordinatore, studiano il fascicolo e procedono alla redazione di deleghe o altri provvedimenti necessari, nonché dei provvedimenti definitivi: attività alla quale sono “abilitati” secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e secondo quelle specifiche di cui agli artt. 50 co.1 lett.”b”, 15 e 25 del D.L.vo 274/2000.

Nel caso di procedimenti di competenza del Giudice di pace trattati dalla Sezione Affari Semplici, la segreteria centralizzata della Sezione di cui fanno parte l’operatore giudiziario Bellavia Maria e il Maresciallo Villa Gianluca provvederà, dopo che il Pubblico Ministero avrà predisposto l’atto, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle direttive n. 16/09 Int. in data 15.1.09, n. 29/11 Int. in data 1.2.11, n. 80/12 Int. in data 3.5.12, nonché dal protocollo d’intesa intervenuto tra questo Ufficio di Procura e il Tribunale di Bergamo in data 17.1.17.

Invece, i procedimenti a Citazione Diretta trattati dalla Sezione Affari Semplici continueranno, dopo la Citazione, ad essere gestiti dall’Ufficio Dibattimento, diretto dal funzionario Manuela Musolino.

Al fine di assicurare un positivo avvio delle elencate attività e competenze della Segreteria centralizzata della Sezione Affari Semplici, si precisa che esse riguarderanno i soli procedimenti iscritti a partire dalla data **del 28 maggio 2018** (prevista, come appresso specificato, quale data di entrata in funzione della Sezione Affari Semplici).

Quanto ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2018 assegnati ai soli magistrati togati, continueranno ad essere trattati e definiti con il sistema attuale e curate dalle segreterie dei magistrati assegnatari dei procedimenti stessi. Altrettanto dicasi per la predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna e successivi adempimenti e per le citazioni dirette a giudizio.

5 - Modalità di trattazione dei procedimenti.

5.1 - Reati di competenza del Giudice di Pace.

I procedimenti in questione, contestualmente all’iscrizione, verranno assegnati formalmente al Coordinatore e la loro trattazione verrà delegata ai Vice Procuratori Onorari, i quali – per ogni eventuale problema – faranno ovviamente riferimento al sottoscritto o al Coordinatore.

La trattazione dei procedimenti rimane vincolata al sistema attuale.

5.2 - Reati di competenza del Tribunale Monocratico.

Anche in questo caso, i procedimenti in questione, contestualmente all'iscrizione, verranno assegnati formalmente al Coordinatore e la loro trattazione verrà delegata ai Vice Procuratori Onorari, i quali – per ogni eventuale problema – faranno ovviamente riferimento al sottoscritto o al Coordinatore.

Le notizie di reato ed i procedimenti conseguentemente iscritti potranno essere definiti:

- a) **con richiesta di archiviazione** (al di là di quelle che potranno eventualmente essere predisposte da parte del Procuratore/ Coordinatore già al momento dell'iscrizione);
- b) **con avviso ex art. 415 bis c.p.p. in vista del successivo decreto di citazione a giudizio ex artt. 550 e segg. c.p.p.;**
- c) **con richiesta di decreto penale di condanna ex artt. 459 c.p.p. e segg.;**
- d) **con richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 c.p.p. e segg.**

5.3 - Deleghe per indagini ed accertamenti semplici, conseguenti alla iscrizione della Notizia di Reato.

In un'ottica di economia processuale, trattandosi di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di notizia di reato della polizia giudiziaria o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi, **le deleghe dovranno essere ridotte al minimo**, anche per i gravi inconvenienti organizzativi che comporta la trattazione dei seguiti. In ogni caso **non debbono essere indirizzate alle aliquote di Polizia Giudiziaria interna quando la notizia pervenga da forze di polizia esterne**, ma direttamente a queste ultime.

Tali deleghe **non** dovrebbero comunque riguardare **attività investigativa vera e propria**. Ciò significherebbe, infatti, che il procedimento necessita di una istruttoria approfondita e, come tale, deve essere sottratto al circuito degli Affari Semplici.

Quanto, invece, a quegli incumbenti, pur necessari, che possono essere sbrigati seduta stante (acquisizione di certificati, richiesta di trasmissione di atto materialmente mancante o illeggibile ecc.), ci si avvarrà del personale di Polizia Giudiziaria assegnato alla Sezione Affari Semplici e addetto alla trattazione delle comunicazioni di notizie di reato.

In ordine all'art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90, qualora ricorra la necessità di speciali indagini il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà immediatamente contatto con il Procuratore, onde decidere l'assegnazione ordinaria.

5.4 - Richieste di archiviazione.

Nel caso di **richiesta di archiviazione**, all'occorrenza verranno predisposti l'avviso alla persona offesa ex art. 408 c.p.p. ovvero l'avviso a indagato e persona offesa ai sensi dell'art. 411 c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p., (ricordo che nel caso di delitti commessi **con violenza alla persona** – per es. art. 582, 337 c.p. – il termine di deposito è di **30 giorni**).

Le richieste di archiviazioni ex **art. 131-bis c.p.** saranno ovviamente motivate e non si ricorrerà a tautologiche formule di stile. Peraltro, appare difficile dare indicazioni anche solo di massima sulla sua applicazione, dipendendo la decisione strettamente dal caso concreto. In ogni caso, poiché l'archiviazione a tale titolo è onerosa quanto a notifiche alle parti, vi si ricorrerà quando non sia possibile l'archiviazione nel merito o per altra causa.

5.5 - Avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e predisposizione lista testi

Nel caso di **avviso ex art. 415 bis c.p.p.**, è opportuno che l'estensore del provvedimento **indichi i riferimenti propri del difensore di ufficio** (indirizzo – telefono), senza rimandare alla segreteria tale incumbente.

A tal fine, per il caso in cui il difensore d'ufficio non sia già stato nominato dalla Polizia Giudiziaria, la segreteria della Sezione mette a disposizione ogni mattina, con apposita "stampata", un elenco comprendente un certo numero di difensori di ufficio di turno in quel giorno onde consentire l'attivazione della procedura di nomina ex art. 97 co. 2 e 3 c.p.p. **Chi redige l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., dunque, "spillerà" alla notizia di reato il foglio relativo al difensore prescelto e, come sopra si è detto, riporterà i riferimenti occorrenti.**

All'atto della predisposizione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., senza che ciò possa pregiudicare la successiva valutazione di elementi a favore degli indagati emergenti da interrogatori, memorie difensive o altre fonti, è necessario – al solo fine di determinare risparmio di tempo ed energie in una successiva ulteriore analisi degli atti - che vengano **contestualmente predisposti anche i seguenti documenti:**

- **la lista testi;**
- **l'elenco degli atti da inserire nel futuro fascicolo del dibattimento** ai sensi degli artt. 553 e 431 c.p.p.

Tali documenti non verranno materialmente stampati e inseriti all'interno del fascicolo, ma **memorizzati nelle rispettive cartelle informatiche concernenti i vari procedimenti.** Saranno evidentemente stampati all'atto dell'eventuale promovimento dell'azione penale.

5.6 - Decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550 e segg. c.p.p.

Diversamente da quanto originariamente ipotizzato, appare più pratico che anche il **decreto di citazione (da collocarsi nella cd. “Area Comune” informatica) sia formato contestualmente all’avviso di deposito degli atti**, inserendovi – oltre alla imputazione – **le sole generalità dell’imputato**, in quanto i dati riferiti al domicilio e al difensore sono suscettibili di modifica dopo la notifica dell’avviso.

Peraltro, difficilmente tali modifiche si verificano per **gli stranieri** relativamente ai quali sia già in atti la nomina del difensore e l’elezione di domicilio (normalmente presso il difensore). Pertanto, in tali casi il decreto di citazione potrà essere completo di tutti i dati di cui sopra.

I decreti di citazione non verranno materialmente stampati e inseriti all’interno del fascicolo all’atto della predisposizione ed invio per la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ma **memorizzati nelle rispettive cartelle informatiche concernenti i vari procedimenti**. Saranno evidentemente stampati all’atto del promovimento dell’azione penale.

Anche in questo caso, va comunque ribadito che tale procedura risponde esclusivamente a ragioni pratiche di organizzazione del lavoro (per le ragioni specificate nel paragrafo precedente) e non può essere intesa in alcun modo come una anticipazione di giudizio rispetto a eventuali sopravvenienze (interrogatorio dell’indagato, memorie difensive ecc.), che ovviamente verranno valutate prima di qualsiasi decisione finale.

E’ utile ricordare che la notificazione del decreto di citazione va eseguita con consegna dell’atto al difensore di fiducia, ove nominato, ai sensi dell’**art. 157, co 8 bis c.p.p.**¹

Si raccomanda anche di avere **la massima cura nella corretta intestazione** dei provvedimenti citati, in particolare degli avvisi ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., e dei decreti di citazione diretta a giudizio, nonché degli avvisi ex artt. 408 e 411/1 bis c.p.p., per quanto riguarda le generalità dell’indagato e dell’imputato, la dichiarazione o la elezione di domicilio, la indicazione del difensore.

5.7 - Trattazione dei seguiti.

Quanto ai “seguiti”, la segreteria della Sezione sottoporrà al Coordinatore i seguenti atti (trattandosi di atti sostanzialmente “obbligati”), salvo il caso in cui

¹ La “notificazione” del decreto di citazione è, infatti, “successiva” a quella dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., come richiesto dalla disposizione citata.

implichino una valutazione incidente sul merito del procedimento (nel qual caso, tali istanze e seguiti saranno inviati al magistrato assegnatario):

- istanze per il rilascio di copie;
- richiesta di interrogatorio;
- esecuzione di decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP;
- conferimento degli incarichi di traduzione.

Il Coordinatore curerà invece i seguenti incumbenti:

- decisione sui reperti in sequestro²;
- valutazione delle richieste di patteggiamento, oblazione e messa alla prova;
- l'interrogatorio dell'indagato;
- valutazione delle memorie difensive depositate nelle more o dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
- valutazione delle richieste di sequestro preventivo e/o probatorio che la persona offesa formuli successivamente alla querela;
- l'eventuale reiezione da parte del GIP del provvedimento richiesto (decreto penale³, archiviazione, sequestro preventivo);
- valutazione dei seguiti di eventuali deleghe (restando peraltro inteso, come si è detto, che deleghe investigative complesse non dovrebbero essere emesse in relazione a procedimenti della SAS).

Le istanze di riunione di procedimenti assegnati a Vice Procuratori Onorari diversi saranno sottoposte al Coordinatore.

Tutte le istanze relative a procedimenti di competenza della Sezione dovranno essere depositate presso la segreteria della Sezione.

Attraverso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si farà in modo che venga divulgata la necessità per i difensori di seguire tale procedura.

5.8 - Decreti penali di condanna

Nel caso di **richiesta di decreto penale di condanna**, si provvederà alla redazione anche della bozza del possibile conseguente decreto del GIP, che, ferme restando le competenze e le eventuali diverse decisioni del GIP, verrà stampato ed allegato agli atti al solo fine di rendere più spedita l'emissione del provvedimento ove il GIP condivida il tenore della richiesta.

Si tenderà a massimizzare l'utilizzo dei decreti penali, in particolare quando la consistente entità della pena pecuniaria prevista per i reati per cui

² Si rammenti anche che la eventuale distruzione o vendita non sarà in grado di pregiudicare la prova del reato ove il reperto sia adeguatamente descritto nel verbale di sequestro e/o si deleghi la PG, con il provvedimento di distruzione, la effettuazione di rilievo fotografico.

³ A seguito della depenalizzazione di cui ai d.lg. 7 e 8/2016 potranno essere restituite dal GIP richieste di decreti penali relative a reati depenalizzati, inoltrate in precedenza. In questo caso il fascicolo potrà essere sottoposto al coordinatore in quanto è obbligata la conseguente richiesta di archiviazione.

si procede possa essere compensata dalla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

Va sottolineata l'estrema importanza della **esatta scelta del modello di richiesta da utilizzare**, specie con riguardo alle guide in stato di ebbrezza, per le quali esistono numerosissimi modelli che contemplan le varie fattispecie.

5.9 - Memorizzazione informatica dei provvedimenti.

E' fondamentale che sia sempre eseguita la memorizzazione informatica dei provvedimenti nelle apposite cartelle per anno di iscrizione e per tipo di provvedimento (415 bis c.p.p., decreto di citazione diretta a giudizio, richiesta di udienza a seguito di richiesta di patteggiamento, richiesta di decreto penale), con esclusione di richieste di archiviazione, dissequestri, e deleghe.

La memorizzazione verrà effettuata denominando il file **con cognome e nome dell'indagato** e tenendo presente che la voce **"Anno"** dovrà essere compilata indicando sempre l'anno di iscrizione del procedimento.

La **richiesta di decreto penale** dovrà essere memorizzata secondo il seguente percorso informatico:

"Nuova Organizzazione/Affari Semplici/Richiesta Pubblico Ministero di Decreto Penale /Anno /Cognome Nome".

L'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. dovrà essere memorizzato secondo il seguente percorso informatico:

"Nuova Organizzazione/ Affari Semplici /415 bis/ Anno/ Cognome e Nome".

Il **decreto di citazione a giudizio** dovrà essere memorizzato secondo il seguente percorso informatico:

"Nuova Organizzazione/ Affari Semplici/ Decreti di Citazione a Giudizio /Anno /Cognome e Nome" (ovvero Numero del Procedimento se la Notizia di Reato sia già stata fascicolata).

6- Modulistica.

Al fine di consentire al Coordinatore di poter accedere informaticamente in qualsiasi momento ai provvedimenti dovrà essere predisposto apposito **collegamento all'area comune Sezione Affari Speciali a cura degli organi deputati dell'Ufficio.**

Si fa riserva di futuro intervento finalizzato a migliorare la standardizzazione dei provvedimenti e delle valutazioni ad esse collegati, nonché in ordine a "tabelle" di proposte di "patteggiamenti" accettabili per questo Ufficio (ipotesi, questa, che favorirebbe il rapporto con gli avvocati e fornirebbe loro

lo schema delle proposte praticabili) per reati diversi da quelli del Codice della Strada, in quanto già predisposte.

7- Vice Procuratori e Polizia Giudiziaria addetti alla Sezione.

Il Vice Procuratore di turno provvederà alla redazione dei provvedimenti e alla loro memorizzazione con le modalità sopra indicate.

Due unità di Polizia Giudiziaria individuate nella Sezione avranno il medesimo compito.

Il restante personale di Polizia Giudiziaria, invece, prenderà in carico un certo numero di procedimenti per le varie incombenze successive (notificazioni, cure dei seguiti ecc.).

Il personale di Polizia Giudiziaria assegnato alla gestione dei fascicoli curerà, come approvato dai Responsabili delle varie Aliquote di cui fanno rispettivamente parte, sotto il controllo e con la collaborazione della cancelleria, tutte le incombenze ordinarie del fascicolo connesse alla utilizzazione di Sicp, le notifiche sia cartacee che telematiche, la predisposizione dei decreti di citazione e di quant'altro occorre per il giudizio, l'esame dei seguiti e gli aggiornamenti delle risultanze di Sicp.

Si raccomanda che la **Polizia Giudiziaria assegnata alla Sezione per la "lavorazione" giornaliera delle Notizia di Reato pervenute garantisca la sua presenza durante i giorni lavorativi della settimana** (salvo il sabato, ove non sia possibile organizzarne la turnazione).

Anche a tal fine, d'intesa con i Responsabili delle varie Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria (in capo ai quali, peraltro, continuano a permanere le competenze in ordine alla concessione di permessi e ferie, oltre che di gestione degli orari di servizio) il personale che presta attività di collaborazione con la segreteria informerà tempestivamente il Direttore Responsabile della Sezione Affari Semplici della propria eventuale assenza, essendo il Direttore stesso preposto all'organizzazione della corretta gestione della Sezione Affari Semplici.


Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Direttore Responsabile della Sezione Affari Semplici, ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria, a tutte le unità assegnate alla Sezione, a tutto il Personale amministrativo, alla Coordinatrice dei Vice Procuratori Onorari ed a tutti i Vice Procuratori.

Il Procuratore della Repubblica, con nota di accompagnamento, lo comunicherà personalmente anche al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con richiesta di diffusione tra gli Avvocati iscritti, in specie per quanto riguarda il

deposito delle istanze riguardanti i procedimenti di competenza della Sezione e la interlocuzione con i Magistrati titolari dei procedimenti stessi.

Bergamo, 01.06.2018.

Il Procuratore della Repubblica
(*dott. Walter Mapelli*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Mapelli', written over the printed name in the text block above.

ALLEGATI:

Allegato 1

Elenchi separati dei Reati di competenza del Giudice di Pace (All. 1.a) e di quelli di competenza del Tribunale monocratico (All. 1.b) che consentono la citazione diretta a giudizio, attribuiti alla competenza della “Sezione Affari semplici”, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi nn. 7 e 8/2016

Allegato 1.a

Elenco dei reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione, tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi 7 nn. e 8/2016:

- art. 581 c.p. (percosse);
- art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte;
- art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale;
- art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet;
- art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave);
- art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell’offeso - ipotesi lievi);
- art. 631 c.p. (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui);
- art. 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d’animali altrui);
- art. 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati);
- art. 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente);
- art. 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d’ubriachezza);
- art. 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d’ebbrezza);
- art. 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori);
- art. 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica;
- artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione);
- art. 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini);

- artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati);
- art. 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali);
- art. 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico);
- art. 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare);
- artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto);
- art. 10, comma 1°, D. L.vo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi);
- art.23, comma 2°, D. Lvo 46/1997 (Dispositivi medici);
- art. 10 bis D. L.vo 286/98 (immigrazione clandestina);
- art. 13 co. 5.2 D. L.vo 286/98 (immigrazione clandestina);
- art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D. L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).


Allegato 1.b

Elenco Reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., attribuiti alla competenza della "Sezione Affari Semplici", tenuto conto della depenalizzazione di cui ai D. Legislativi nn. 7 e 8/2016:

- art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate);
- art. 116, 15° co., C.d.S. nel caso di reiterazione nel biennio;
- art 186, commi 2 e 7 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test);
- art 187, commi 7 e 8 C.d.S. (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test);
- art 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso);
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie;
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011;
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via);
- art. 9, 1° e 2° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 e 2 D. L.vo 159/2011;
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa);
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti);
- art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini, nel qual caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici prenderà immediatamente contatto con il Procuratore onde decidere l'assegnazione ordinaria;
- art. 6, co. 3° D. L.vo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno);

- art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D. L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- art. 341 bis c.p. (oltraggio a P.U.);
- art. 385 c.p. (evasione);
- art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- artt. 477 - 482 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- artt. 527, 2° co., e 528, 3° co., c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass media ed internet;
- art. 570 c.p.;
- art. 570 bis c.p.;
- art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., commi 1° e 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- art. 588 co. 1 c.p. (in assenza di lesioni e/o morte);
- art. 610 co. 1 c.p.;
- art. 612 co. 2° c.p. (minaccia aggravata);
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in super o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo-acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- art. 635 c.p. (danneggiamento non politicamente motivato);
- art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- art. 646 c.p. (appropriazione indebita) su beni in leasing/noleggio);
- art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni) ;
- art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 c.p., attribuiti alla competenza del "Gruppo-8" (P.A. e Reati Ambientali);

- art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di “accensione”);
- art. 707 c.p. (possessione chiavi alterate/grimaldelli);
- art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- art. 718 c.p. (esercizio di gioco d’azzardo);
- art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d’azzardo).



ALLEGATO B

TRIBUNALE DI BERGAMO

PROCURA DI BERGAMO

LINEE GUIDA COORDINATE IN ORDINE AI PROFILI ORGANIZZATIVI - FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA

PREMESSA

L'efficacia delle procedure concorsuali sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della conservazione degli *asset* aziendali è profondamente condizionata dalla tempestività dell'emersione delle crisi d'impresa. Nel contempo è essenziale, affinché le procedure concorsuali non si riducano a vuoti simulacri privi di alcuna reale utilità per i creditori, che si assicuri un' incisiva e non episodica azione di repressione delle condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

In questa duplice prospettiva si è ritenuto necessario, in esito ad un approfondito confronto ai sensi dell'art.47 O.G. tra i magistrati che all'interno del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bergamo si occupano della materia, stabilire delle linee guida al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice ed al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi d'impresa.

La scelta nasce dalla consapevolezza da un canto che il pubblico ministero esercitando il potere di richiesta di fallimento può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni d'insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure alternative, e che però la principale fonte d'informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni d'insolvenza da parte dei giudici dei procedimenti civili e, dall'altro canto, che il pubblico ministero svolge le indagini per i fatti di bancarotta ed esercita l'azione penale ma lo svolgimento della funzione inquirente è concretamente e grandemente condizionato dalla qualità del primo flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare che è nominato dal tribunale e sul quale il tribunale esercita le funzioni di vigilanza.

L'obiettivo è quello di delineare delle prassi virtuose, connotate da ragionevole stabilità e quindi in grado di orientare l'attività dei due uffici nella duplice prospettiva indicata anche a fronte delle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia, ferme ovviamente restando la periodica verifica, con la stessa metodologia del confronto, delle soluzioni individuate e l'autonomia del magistrato nelle opzioni interpretative del dettato legislativo, che possano interagire con i profili essenzialmente organizzativi-funzionali delle linee guida elaborate, e con riferimento all'eventuale peculiare specificità del caso concreto.

Nel contempo l'individuazione e pubblicizzazione delle linee guida, assicurando la conoscenza preventiva da parte di tutti i soggetti interessati del *modus operandi* dei due uffici, risponde anche ad un'esigenza di prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore nella quale essa è particolarmente avvertita.

Le linee guida riguardano:

24

- la fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art.7 L.F. dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento;
- i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero a seguito della dichiarazione di fallimento con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi;
- i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo;
- le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta

1. La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art.7 L.F. dei giudici dei procedimenti civili al pubblico ministero e l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento

1.1 Le segnalazioni ex art.7 L.F. del giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento

Nel corso dei procedimenti per dichiarazione di fallimento promossi dai creditori, in caso di desistenza del creditore, il Tribunale Fallimentare valuta in ogni caso se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economico finanziaria dell'impresa, possano comunque apprezzarsi elementi indicativi di una condizione d'insolvenza, procedendo alla segnalazione ex art.7 L.F. al pubblico ministero.

Al fine dell'adeguatezza di tale valutazione, risulta essenziale l'acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata che l'impresa debitrice dovrebbe depositare ai sensi dell'art.15 c.5 L.F. nonché d'informazioni su circostanze rilevanti in quanto attinenti a tipici sintomi d'insolvenza che normalmente non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati al ricorso per dichiarazione di fallimento) come l'esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativo ammontare verso erario ed enti previdenziali.

1.2 Le segnalazioni ex art.7 L.F. del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi

In caso d'instaurazione di una procedura esecutiva per credito di rilevante valore o nel caso di pluralità di procedure esecutive (orientativamente tre) nei confronti di società, i giudici dell'esecuzione immobiliare, dell'esecuzione mobiliare e dell'esecuzione presso terzi segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi dell'art.7 L.F., allegando copia degli atti di pignoramento.

1.3 Le segnalazioni ex art.7 L.F. del giudice di altro procedimento civile

Con riferimento alla generalità degli altri procedimenti civili, il potere di segnalazione ex art.7 L.F. al pubblico ministero sarà esercitato con particolare attenzione all'individuazione di circostanze gravemente sintomatiche della condizione d'insolvenza dell'impresa con riferimento ai ricorsi per decreto ingiuntivo (quando la richiesta di provvisoria esecuzione è prospettata per il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), agli sfratti per morosità ed alle cause di lavoro.

1.4 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione ex art.7 L.F.

Quando perviene alla Procura della Repubblica la segnalazione ex art.7 L.F. è iscritto un procedimento nel registro Modello 45 che è assegnato ad uno dei sostituti che si occupano specificamente della materia.

L'ufficio, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già risultanti dagli atti, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sui relativi debiti erariali e previdenziali e sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa nonché, quando appaia utile, su altre circostanze come la chiusura della sede dell'impresa. Nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del giudice, il pubblico ministero presenta ricorso per dichiarazione di fallimento, ove risulti, alla luce degli elementi acquisiti, lo stato d'insolvenza; in caso contrario dispone l'archiviazione.

1.5 L'iniziativa del pubblico ministero a seguito di emersione d'indizi d'insolvenza da procedimenti penali

La Procura della Repubblica organizza un'attività di monitoraggio sistematico dei procedimenti relativi ai c.d. reati spia di situazioni d'insolvenza d'impresa come i reati tributari o per omessi versamenti di contributi previdenziali, reati societari, sottrazione di beni pignorati, appropriazione indebite di beni concesso in locazione finanziaria.

In presenza di procedimenti per tali reati o altri ritenuti in concreto sintomatici di una situazione d'insolvenza di un'impresa, si provvede all'iscrizione di un procedimento nel registro Modello 45 con acquisizione allo stesso degli atti rilevanti del procedimento penale, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sull'ammontare totale dei debiti erariali e previdenziali risultanti nei confronti della società nonché dell'esistenza di procedure esecutive. In esito a tali attività il pubblico ministero, se emerge lo stato d'insolvenza, presenta il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. I rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero a seguito della dichiarazione di fallimento con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi

2.1 L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento

A seguito della comunicazione della sentenza di fallimento è iscritto un procedimento nel registro modello 45 (salvo che il procedimento risulti già iscritto come previsto ai punti 1.4 e 1.5), il cui numero è subito comunicato dalla segreteria della Procura della Repubblica alla cancelleria fallimentare per il suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al pubblico ministero.

Entro il termine di giorni dieci, la Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria, pone a disposizione del curatore fallimentare, caricandolo nell'apposita sezione dell'area web creata dal Tribunale di Bergamo, al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione di una adeguata relazione ex art.33 L.F., l'elenco dei rapporti finanziari estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe Tributaria (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni), gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili) e l'elenco degli atti registrati.

2.2 Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell'immediatezza della sentenza di fallimento

Al fine di consentire al pubblico ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi e iniziative cautelari reali, il curatore segnala subito alla Procura della Repubblica, senza attendere la presentazione della relazione ex art.33 L.F., fatti significativi come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione del fallimento o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori o concreti elementi informativi dai quali emerga già in modo evidente la distrazione di beni e la possibilità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

Il curatore, al fine di poter depositare senza ritardo una relazione completa che evidenzi in modo adeguato i fatti che rilevano per l'individuazione delle responsabilità, segnala subito con nota scritta (riportante il numero del procedimento iscritto nel registro modello 45 relativo al fallimento) anche eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla fallita in modo da consentire al P.M. di valutare la loro acquisizione nell'ambito di un'attività d'indagine.

2.3 La redazione da parte del curatore fallimentare di una prerelazione ex art.33 L.F. strutturata come questionario

Nel termine di giorni 30 dalla data della dichiarazione di fallimento, il curatore, per consentire al P.M., oltre che al giudice delegato, di disporre di un primo quadro informativo sulla base degli elementi fino ad allora acquisiti, compila con modalità telematica il questionario concordato tra Tribunale e Procura della Repubblica e presente nella già indicata area web.

Copia in formato cartaceo della prerelazione-questionario è dal curatore contestualmente depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica in formato cartaceo per il suo inserimento nel fascicolo relativo al procedimento iscritto nel registro modello 45. Nello stesso fascicolo, il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria inserisce gli ultimi bilanci dell'impresa, la relativa visura storica del Registro delle Imprese ed il prospetto dei collegamenti societari e delle cariche e partecipazioni dei soci ed amministratori dell'ultimo triennio.

2.4 La presentazione da parte del curatore fallimentare della relazione ex art.33 L.F.

La relazione 33 L.F. è redatta dal curatore fallimentare sulla base dello schema concordato tra Tribunale e Procura della Repubblica e periodicamente aggiornato con il contributo dei curatori fallimentari (con particolare attenzione all'individuazione della perdita effettiva del capitale sociale e della veridicità degli ultimi bilanci, all'analisi critica delle operazioni straordinarie e dei rapporti infragruppo e con parti correlate, alla coerenza tra risultanze contabili e inventario, alla congruità dei valori di cessione dei beni ed alla verifica di anomalie nelle relative movimentazioni finanziarie).

La relazione così strutturata va depositata con tutti i relativi allegati, tenuto conto della sua complessità e dell'essenzialità degli elementi informativi che emergono dall'accertamento del passivo, entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, con eventuale integrazione entro 30 giorni dalla chiusura dello stato passivo qualora da questo adempimento dovessero emergere nuove e significative circostanze.

Fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T. con l'attivazione della relativa consolle la relazione ex art.33 L.F. in formato cartaceo, con tutti i relativi allegati, è trasmessa dalla cancelleria o depositata direttamente dal curatore fallimentare alla segreteria della Procura della Repubblica entro tre giorni il suo deposito presso la cancelleria fallimentare. Alla relazione ex art.33 L.F. è sempre allegata copia dello stato passivo. Oltre al documento in formato cartaceo è depositato cd-rom contenente la relazione e tutti gli allegati.



3. i rapporti tra organi delle procedure e pubblico ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo

3.1 fase di preconcordato ex art.161 c.6 L.F.

Copia del ricorso con la domanda del c.d. concordato in bianco e allegati bilanci è tempestivamente trasmessa alla Procura della Repubblica in formato cartaceo (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.). A seguito della trasmissione, è iscritto un procedimento nel registro modello 45 il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare.

Il commissario giudiziale, se nominato, segnala immediatamente alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.165 c.5 L.F. eventuali circostanze che appaiono indiziarie di pregresse o attuali condotte distrattive o altri fatti che possono interessare le indagini penali, tenuto conto che il pubblico ministero ai sensi dell'art.238 L.F. può aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari prima che sia aperta una procedura concorsuale.

3.2 fase di ammissione del concordato

A seguito del deposito del ricorso contenente la proposta di concordato preventivo, la cancelleria trasmette alla Procura della Repubblica copia in formato cartaceo del ricorso e della relazione di attestazione ex art.161 c.3 L.F. (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.) e copia su supporto informatico di tutti gli altri allegati.

3.3 fasi successive

Nel corso delle successive fasi quando viene a conoscenza di circostanze che "possono interessare ai fini delle indagini preliminari", con riferimento sia ai reati fallimentari sia ad altri reati, il commissario giudiziale le segnala subito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.165 c.5 L.F.

In questa prospettiva, un particolare rilievo assumono le verifiche e valutazioni che il commissario deve necessariamente compiere nel redigere la parte della relazione ex art.172 L.F. relativa alle "utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie", posto che gli elementi eventualmente evidenziati come *fumus* dell'azione di responsabilità (in particolare l'avvenuto mascheramento della perdita del capitale ai fini della prosecuzione dell'attività, con conseguente aggravamento del dissesto, desumibile spesso dalla radicale rettifica dei valori delle attività e delle passività rispetto ai bilanci di esercizio che emerge dallo stesso piano concordatario) e dell'azione revocatoria presentano sempre una valenza indiziarie rispetto ai reati fallimentari e quindi interessano in ogni caso "ai fini delle indagini preliminari".

Al fine di assicurare che il commissario compia sempre le verifiche e valutazioni relative alle "utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie" ed al fine di agevolare l'individuazione del punto in sede di lettura della relazione, il Tribunale richiederà che nelle relazioni ex art.172 L.F. sia in ogni caso contenuto un autonomo paragrafo specificamente dedicato a questa parte.

Benché la relazione ex art.172 L.F. sia trasmessa al pubblico ministero ai sensi dell'art.161 L.F., quando emergano nel corso della sua redazione le circostanze che "possono interessare ai fini delle indagini preliminari", il commissario, ai sensi dell'art.165 c.5 L.F., deposita in ogni caso un autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica fornendo gli elementi utili alle indagini a sua conoscenza ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari illustrati nella relazione ex art.172 L.F.

Analoga modalità operativa il Tribunale richiederà ai commissari con riferimento alle relazioni ex art.173 L.F.



4. le determinazioni del pubblico ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori offesa da condotte di bancarotta fraudolenta


All'inché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibile da un concreto ed apprezzabile risultato soddisfacente per la massa dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo una tutela del bene giuridico offeso non solo sanzionatoria, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.

A tale scopo, il curatore, senza attendere il deposito della relazione 33 L.F., segnalerà immediatamente gli eventuali elementi che depongono per la distrazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva, il pubblico ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art.444 c.p. a concrete condotte riparatorie del danno da parte degli imputati

Bergamo, li 02.11.2017.

**Il Presidente del Tribunale.
Cesare DE SAPIA**



**Il Procuratore della Repubblica.
Walter MAPELLI**

